SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 128° — Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 maggio 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1986

COMUNICATI

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Ministero della sanità

Ministero dell'interno

LEGGE 16 aprile 1987, n. **183.**

Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari.

87G0341

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 29 ottobre 1986, n. **1096.**

Modificazioni allo statuto del «Consorzio regionale Etruria», in Empoli.

N. 1096. Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1986, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, vengono approvate le modificazioni agli articoli 1, 2, 3, 6, 11, 13, 20, 23, 25, 28, 36, 37, 38, 39, 43, 44 e 51 dello statuto del «Consorzio regionale Etruria», in Empoli (Firenze), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1961, n. 943.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1987
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 255

87G0346

DECRETO 24 dicembre 1986, n. **1097.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa ex conventuale «S. Francesco d'Assisi», in Genzano di Roma.

N. 1097. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1986, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto la personalità giuridica della chiesa ex conventuale «S. Francesco d'Assisi», in Genzano di Roma (Roma).

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1987
Registro n. 16 Interno, foglio n. 168

87G0347

DECRETO 24 dicembre 1986, n. **1098.**

Riconoscimento della nuova denominazione assunta dall'«Istituto delle suore del patrocinio di S. Giuseppe», in Mentana, ed approvazione dello statuto dell'ente.

N. 1098. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1986, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la nuova denominazione di «Istituto delle suore di Gesù Redentore» assunta dall'«Istituto delle suore del patrocinio di S. Giuseppe», in Mentana (Roma), località S. Margherita, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1987
Registro n. 16 Interno, foglio n. 170

87G0348

COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 13 marzo 1987, n. 79

Il decreto-legge 13 marzo 1987, n. 79, recante «Misure urgenti per il completamento degli interventi straordinari per Napoli» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1987.

87A4159

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 marzo 1987.

Integrazione della tabella dei coefficienti di ammortamento dei beni strumentali, approvata con decreto ministeriale 29 ottobre 1984.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 dell'8 novembre 1974, con il quale è stata approvata la tabella dei coefficienti di ammortamento dei beni strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni;

Considerato che è stata avanzata istanza intesa a promuovere nella suddetta tabella, gruppo XVI, specie 1ª, l'inserimento di una voce riguardante le casseforme metalliche di contenimento dei getti di calcestruzzo e le palancole metalliche per sostegno provvisorio dei termini nel corso di opere di scavo a sensibile profondità;

Visto il parere tecnico della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Considerata l'opportunità di integrare la tabella dei coefficienti di ammortamento con la voce suindicata;

Decreta:

Nel gruppo XVI, specie 1ª, della tabella dei coefficienti di ammortamento, approvata con il decreto ministeriale 29 ottobre 1974, dopo la voce «Macchinari operatori ed impianti specifici (macchinario per le costruzioni edili, di gallerie, pozzi, argini. Compressori stradali ed altro macchinario per costruzione di strade)» è inserita la seguente voce «Casseforme metalliche e palancole metalliche 25 per cento».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1987

Il Ministro: VISENTINI

87A4043

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 16 aprile 1987.

Norme di applicazione del regolamento CEE n. 3143/85 relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro di intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento CEE n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, e successive modificazioni, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte;

Visto il regolamento CEE n. 1687/76 della commissione, del 30 giugno 1976, e successive modificazioni, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento;

Visto il regolamento CEE n. 3143/85 della commissione dell'11 novembre 1985 relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 3157/86 del 16 ottobre 1986;

Visto il regolamento CEE n. 1726/84, e successive modificazioni, che determina la data limite di entrata all'ammasso del burro venduto a norma del regolamento CEE n. 262/79;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 9 agosto 1983, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 20 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 25 marzo 1985 che detta le norme di applicazione del regolamento CEE n. 262/79 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 9 agosto 1983, che detta le norme di applicazione del regolamento CEE n. 1932/81 relativo alla concessione di un aiuto per il burro o il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, riguardante il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 384, concernente la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art. 8 del regolamento CEE n. 2220/85 relativo alle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, relativo all'attuazione della direttiva CEE n. 79/112 concernente l'etichettatura dei prodotti alimentari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Considerato che la finalità del citato regolamento n. 3143/85 è quella di mettere a disposizione del consumatore finale burro concentrato a prezzo ridotto, senza peraltro perturbare il mercato della produzione;

Considerato che è necessario garantire in tutte le fasi della commercializzazione la differenziazione tra il burro smaltito alle condizioni previste dal presente regolamento e gli altri tipi di burro;

Considerato che per il raggiungimento dei fini sopra esposti è necessario prevedere adeguati controlli in tutte le fasi di commercializzazione;

Considerato che è opportuno prevedere un congruo periodo di tempo per consentire all'A.I.M.A. di designare gli organi di controllo preposti alle verifiche necessarie in tutte le fasi della commercializzazione del prodotto;

Atteso che occorre emanare le norme per dare attuazione nel territorio della Repubblica alle citate disposizioni comunitarie concernenti la concessione dell'aiuto al consumo del burro in Italia;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del regolamento CEE n. 3143/85, in seguito denominato «regolamento», è messo in vendita a prezzo ridotto, per il consumo diretto nella Comunità sotto forma di burro concentrato, burro acquistato dagli organismi di intervento anteriormente alla data fissata dal regolamento CEE n. 1726/84.

Per consumo diretto, ai sensi del presente decreto, si intendono gli acquisti effettuati da consumatori finali. Sono compresi nella categoria dei consumatori finali gli alberghi, i ristoranti, gli ospedali e le cliniche, gli ospizi, i convitti, le prigioni e gli istituti assimilabili che utilizzano il burro concentrato per la preparazione di piatti destinati ad essere consumati direttamente.

Le domande per acquistare burro che usufruisce della riduzione di prezzo stabilita dall'art. 2 del «regolamento» devono essere presentate agli organismi di intervento dove il burro è depositato e devono contenere tutte le indicazioni previste allo stesso art. 2.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) provvederà ad impartire con proprio provvedimento le disposizioni contenenti le modalità per la presentazione delle domande di acquisto del burro da essa detenuto e per la costituzione della garanzia di destinazione secondo le disposizioni impartite in conformità dell'art. 8 del regolamento CEE n. 2220/85 e dell'art. 13 del regolamento CEE n. 1687/76.

L'A.I.M.A. provvederà, in relazione ad ogni contratto di vendita concluso e per ogni cauzione di garanzia prestata ai sensi dell'art. 2 del «regolamento», ad informare gli organi regionali designati per i controlli che saranno individuati dall'Azienda stessa, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 610/82 — in seguito denominati «Organi di controllo» —, territorialmente competenti in relazione alla sede dell'impresa acquirente e/o delle imprese che provvedono alla denaturazione, concentrazione e/o confezionamento del burro, dei quantitativi di prodotto oggetto del contratto e di ogni altro elemento utile per lo svolgimento degli accertamenti previsti dal «regolamento» e dal presente decreto.

Art. 2.

Tutto il burro acquistato ai sensi del «regolamento» deve essere trasformato in burro concentrato e denaturato, secondo le modalità stabilite dagli articoli 4 e 5 del «regolamento» e riportate all'allegato 1 del presente decreto.

Art. 3.

Il burro acquistato ai sensi del «regolamento» deve essere concentrato, denaturato e confezionato in conformità al «regolamento» ed al presente decreto entro il termine massimo stabilito all'art. 4, paragrafo 4, del «regolamento».

Il burro concentrato denaturato deve essere imballato e confezionato secondo le vigenti disposizioni di legge, secondo quanto prescritto all'art. 4, paragrafi 3 e 4 ed all'art. 5, paragrafi 4 e 5, del «regolamento».

Il burro concentrato denaturato secondo la formula I dell'allegato 1 dovrà riportare in etichetta l'iscrizione «burro concentrato», iscrizione che dovrà essere impressa anche sugli imballaggi in cui sono contenute le singole confezioni di burro.

Sulle confezioni e sugli imballaggi del prodotto denaturato secondo la formula II dell'allegato 1 deve essere impressa l'iscrizione «Ghee ottenuto da burro».

Il burro concentrato denaturato secondo la formula I e secondo la formula II dovrà essere confezionato in contenitori ermeticamente chiusi.

Art. 4.

Gli stabilimenti che effettuano le operazioni di concentrazione e denaturazione del burro ai sensi del precedente art. 2, nonché gli stabilimenti ove il burro concentrato denaturato è imballato e confezionato per essere commercializzato per il consumo diretto, devono essere preventivamente autorizzati. Possono essere autorizzati esclusivamente gli stabilimenti che sono in possesso dei requisiti previsti all'art. 4, paragrafo 2, del «regolamento».

Le imprese che intendono ottenere l'autorizzazione per uno o più dei propri stabilimenti devono, per ciascun stabilimento, presentare domanda in carta legale, in duplice copia, redatta secondo gli schemi di cui agli allegati 2 e 3 del presente decreto al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III, per il tramite degli organi di controllo.

Le firme apposte dal titolare o dal legale rappresentante sulle richieste di autorizzazione devono essere autenticate a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Gli «organi di controllo», eseguiti gli accertamenti volti principalmente al controllo della idoneità dello stabilimento ad eseguire le operazioni di concentrazione, denaturazione e di confezionamento del burro concentrato denaturato e dopo aver provveduto alla verifica dei restanti obblighi e requisiti all'uopo previsti dall'art. 4 del «regolamento» e dal presente decreto inoltreranno al Ministero l'originale della domanda corredata, oltre che dal proprio parere, da una relazione tecnica con le risultanze relative agli accertamenti effettuati.

Qualora un'impresa non si attenga alle disposizioni stabilite dal «regolamento» e dal presente decreto, modifichi o ampli senza preavviso i locali dello stabilimento, apporti variazioni sostanziali agli impianti di lavorazione in maniera tale che possano essere pregiudicate le attività di controllo, l'organo di controllo, come pure gli altri organismi abilitati ad effettuare controlli, propongono al Ministero la sospensione dell'autorizzazione e, nei casi più gravi, la revoca.

Gli organi abilitati ad effettuare i controlli, di cui al precedente comma, propongono la sospensione dell'autorizzazione anche in caso di fondati motivi di dubbi sulla regolarità delle operazioni sia tecniche che amministrativo-contabili.

Qualora un'impresa autorizzata ai sensi dell'art. 4 del «regolamento» cambi la sua ragione sociale senza apportare modifiche agli stabilimenti, per poter continuare ad usufruire dell'autorizzazione, deve chiedere al Ministero la voltura dell'autorizzazione precedente, presentando domanda, debitamente documentata, redatta in carta legale, in duplice copia, per il tramite dell'organo di controllo, che procederà conformemente a quanto stabilito al terzo comma del precedente articolo.

Nel caso in cui un'impresa ceda un proprio stabilimento, per cui abbia ottenuto l'autorizzazione, l'impresa subentrante deve, comunque, chiedere l'autorizzazione, ai sensi del presente articolo.

Art. 5.

Il programma di produzione e/o di lavorazione previsto all'art. 4, paragrafo 2, lettera *d)*, del «regolamento» deve essere predisposto, per ciascuno stabilimento autorizzato, in relazione ad ogni partita di burro o di burro concentrato denaturato acquistata, in collaborazione con gli «organi di controllo» e deve indicare il periodo entro il quale il burro sarà concentrato, denaturato e/o confezionato.

Per «partita» s'intende un quantitativo di burro concentrato denaturato corrispondente ad un contratto di acquisto dall'organismo d'intervento detentore di qualità omogenea e prodotto in modo non discontinuo in un unico stabilimento di fabbricazione.

Il programma deve essere presentato agli organi di controllo almeno sette giorni prima dell'inizio di ogni ciclo di lavorazione.

Eventuali sostanziali variazioni del programma devono essere tempestivamente comunicate agli stessi «organi di controllo».

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino del «regolamento», le operazioni relative alla trasformazione del burro acquistato ai sensi del regolamento CEE n. 262/79 e/o che beneficia dell'aiuto previsto dal regolamento CEE n. 1932/81 devono essere eseguite in fasi successive.

I programmi di lavorazione, previsti ai sensi del precedente art. 5 e dell'art. 4, ultimo comma, del decreto ministeriale 22 luglio 1983 e dell'art. 7 del decreto ministeriale 21 luglio 1983 devono essere predisposti in modo da evitare che vi siano possibilità di contemporaneo utilizzo del burro detenuto ai sensi dei differenti regolamenti comunitari.

In deroga a quanto precedentemente disposto, le imprese, i cui stabilimenti dispongono di separate catene di lavorazione, potranno essere autorizzate ad effettuare contemporaneamente la lavorazione dei diversi tipi di burro, solo se forniscono precise indicazioni che consentono di individuare con precisione e di distinguere gli impianti utilizzati per la trasformazione del burro acquistato ai sensi del «regolamento» da quello detenuto ai sensi dei regolamenti CEE n. 262/79 e n. 1932/81.

L'autorizzazione alla deroga è rilasciata dagli «organi di controllo» alle imprese richiedenti che ottemperano a tutte le disposizioni di cui al precedente comma e che offrono sufficienti garanzie di una corretta applicazione delle disposizioni comunitarie e deve altresì essere inviata per conoscenza al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III ed all'A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - Roma.

Ogni partita di burro concentrato e denaturato da una impresa deve essere individuata con l'indicazione di un numero progressivo nel tempo che dovrà essere riportato sulla documentazione commerciale, sugli imballaggi e sui registri previsti ai successivi articoli 7 e 8.

Art. 7.

Gli stabilimenti che effettuano le operazioni di concentrazione, denaturazione e/o confezionamento del burro ai sensi degli articoli 4 e 5 del «regolamento», devono tenere in parmanenza per ogni magazzino e deposito un registro di magazzino bollato a norma di legge, preventivamente vidimato dagli «organi di controllo» competenti per territorio.

Gli importatori e/o rivenditori del burro tal quale da denaturare, del burro già concentrato, denaturato e confezionato oppure da confezionare, acquistato ai sensi del «regolamento», devono tenere per ogni magazzino o deposito un registro di magazzino, bollato a norma di legge e preventivamente vidimato dall'«organo di controllo» competente per territorio.

Ogni esemplare di registro deve essere custodito negli uffici del magazzino e del deposito nel quale si trovano le partite di burro oggetto della contabilità.

Le registrazioni contabili devono essere effettuate giornalmente in modo da riflettere la reale giacenza del prodotto.

Ai fini del presente decreto sono considerati unico magazzino o deposito più locali contigui e intercomunicanti.

Per i magazzini o depositi ricadenti nel complesso aziendale di un unico stabilimento, la contabilità può essere tenuta in un unico registro.

Il registro di cui al primo comma del presente articolo può essere tenuto previo parere favorevole dell'«organo di controllo» anche per mezzo di registrazioni meccanografiche.

In tal caso i registri sono sostituiti dai tabulati, preventivamente numerati e vidimati dall'«organo di controllo», sui quali debbono essere riportate giornalmente tutte le annotazioni prescritte dal presente decreto.

I soggetti indicati nei commi precedenti che utilizzano e/o detengono burro ai sensi del «regolamento», nonché dei regolamenti CEE n. 262/79 e n. 1932/81 devono adottare una contabilità distinta per ciascuno dei tre prodotti utilizzando a tal fine registri separati.

Art. 8.

Gli acquirenti che provvedono direttamente alla concentrazione, denaturazione e/o confezionamento del burro ai sensi del «regolamento» devono riportare giornalmente nel registro di cui al precedente primo comma dell'art. 7, le seguenti annotazioni:

le quantità di burro acquistato e quelle introdotte negli stabilimenti, nonché le quantità e tipo dei prodotti denaturanti utilizzati, con riferimento agli estremi delle fatture di acquisto o delle bolle doganali o provvisoriamente del documento di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, o buono di consegna A.I.M.A.;

i quantitativi di burro concentrato denaturato ottenuto;

i quantitativi di burro concentrato denaturato confezionato per il consumo diretto;

i quantitativi di burro concentrato denaturato ceduti con l'indicazione della data di cessione ed il nome e l'indirizzo e l'attività commerciale svolta dagli acquirenti e con l'indicazione se il prodotto sia stato o meno confezionato per il consumo diretto;

i quantitativi di burro concentrato e denaturato con l'indicazione dello stabilimento che provvede al confezionamento per il consumo diretto.

Gli acquirenti che provvedono a far concentrare, denaturare e/o confezionare il burro presso gli stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'art. 4 del «regolamento» devono tenere una contabilità dalla quale risultino:

le quantità di burro acquistate, con riferimento agli estremi delle fatture di acquisto e delle bolle doganali o provvisoriamente del documento di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, o del buono di consegna rilasciato dall'A.I.M.A.;

i quantitativi di burro inviati per essere concentrati, denaturati e/o confezionati con l'indicazione dello stabilimento che effettua la concentrazione e denaturazione e di quello che provvede al confezionamento per il consumo diretto;

le quantità di burro concentrato denaturato restituite allo stabilimento;

i quantitativi di burro concentrato, denaturato e confezionato per il consumo diretto restituiti dallo stabilimento che ha effettuato il confezionamento;

i quantitativi di burro concentrato denaturato ceduti con l'indicazione della data di cessione e il nome, l'indirizzo e l'attività commerciale svolta dagli acquirenti con l'indicazione se il prodotto sia stato o meno confezionato per il consumo diretto.

I registri di cui al precedente art. 7 debbono essere tenuti da tutti coloro che effettuano vendite di burro, di burro concentrato denaturato confezionato o da confezionare da altri operatori commerciali.

Gli stabilimenti che provvedono a concentrare, denaturare e/o confezionare burro acquistato da altri dovranno specificare nel registro di cui al primo comma del presente articolo i quantitativi di burro concentrato denaturato e confezionato restituiti agli acquirenti.

Gli importatori ed i rivenditori di burro tal quale, di burro concentrato e denaturato per essere confezionato per il consumo diretto e di burro concentrato, denaturato e confezionato per essere destinato al consumo diretto di cui al secondo comma del precedente art. 7, devono annotare nel registro ivi previsto le quantità di burro importato o acquistato, gli estremi delle fatture di acquisto e delle bollette di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, oppure delle bolle doganali nonché le quantità di burro vendute con a fianco riportate le generalità, gli indirizzi e l'attività svolta da ogni singolo acquirente e le relative date di cessione.

Art. 9.

Gli acquirenti che provvedono sul territorio nazionale alla concentrazione e denaturazione del burro, gli importatori che commercializzano ai fini previsti dal «regolamento» burro concentrato denaturato e confezionato in un altro Stato membro della Comunità, nonché le imprese che confezionano burro concentrato denaturato devono destinare il prodotto ai commercianti al dettaglio o ad altri che a loro volta s'impegnano ad effettuare la successiva vendita esclusivamente ai commercianti al dettaglio e/o ai soggetti equiparati ai consumatori indicati all'art. 1 del presente decreto e/o alle imprese indicate all'art. 7, paragrafo 3, del «regolamento».

Gli operatori che acquistano burro dall'A.I.M.A. e coloro che importano burro da concentrare e denaturare devono destinare il prodotto esclusivamente ad imprese che s'impegnano a provvedere direttamente alla concentrazione e denaturazione del prodotto. Tale impegno deve risultare dal contratto di cessione.

Su tutta la documentazione commerciale relativa al burro concentrato e denaturato, dovrà essere specificata la partita di burro concentrato denaturato, la quantità di burro oggetto della cessione, il riferimento al regolamento CEE n. 3143/85 e la data di conclusione del contratto di acquisto con l'organismo d'intervento.

Tutti i contratti relativi alle vendite di burro concentrato denaturato e confezionato devono riportare le indicazioni previste all'art. 7, paragrafo 2, del «regolamento» e l'attività svolta dall'acquirente.

Art. 10.

Gli acquirenti che effettuano la concentrazione, denaturazione e confezionamento del burro e gli importatori di burro concentrato, denaturato e confezionato nonché i rivenditori del prodotto medesimo devono provvedere a comunicare ogni quindici giorni mediante lettera raccomandata o telex agli organi di controllo competenti per territorio di partenza e destinazione del prodotto, ogni trasferimento del prodotto medesimo.

La comunicazione deve contenere:

a) generalità, attività commerciale ed indirizzo del destinatario o magazzino deposito di destinazione;

b) la quantità di burro concentrato con riferimento alla partita e la formula di denaturazione adottata;

c) gli estremi della fattura o bolla di accompagnamento;

d) la data di conclusione del contratto di acquisto con l'organismo d'intervento, il riferimento alla cauzione di garanzia prestata.

Tuttavia i soggetti indicati al primo comma del presente articolo non devono comunicare il trasferimento del prodotto agli organi di controllo territorialmente competenti in relazione al destinatario, qualora quest'ultimo sia un commerciante al dettaglio o un soggetto equiparato a consumatore finale o un'impresa indicata all'art. 7, paragrafo 3, del «regolamento».

Qualora i trasferimenti previsti al primo comma del presente articolo riguardino burro non concentrato e denaturato o burro concentrato denaturato da confezionare per la vendita al dettaglio, la comunicazione prevista al presente articolo deve essere effettuata a mezzo telegramma o telex entro 24 ore successive all'avvenuto trasferimento.

Ultimate le operazioni di concentrazione, denaturazione, confezionamento del burro e la vendita al commercio al dettaglio o ai soggetti equiparati del prodotto in questione, l'impresa che ha costituito la cauzione di garanzia presenta domanda per lo svincolo della cauzione per il tramite dell'organo di controllo territorialmente competente.

Nella domanda dovranno essere riportate tutte le cessioni del burro effettuate.

Qualora si tratti di burro importato già concentrato denaturato confezionato o da confezionare, la domanda prevista al comma precedente deve essere presentata dall'importatore.

Art. 11.

Il burro da utilizzare ai sensi del «regolamento» può essere acquistato presso organismi di intervento di altri Stati membri.

In tal caso potrà essere importato:

1) burro che deve essere denaturato, concentrato, confezionato e venduto al dettaglio nel territorio della Repubblica italiana;

2) burro che ha già subito la concentrazione e denaturazione in un altro Stato membro e deve essere confezionato e venduto al dettaglio nel territorio nazionale;

3) burro che ha già subito la concentrazione, denaturazione e confezionamento in altro Stato membro e deve essere venduto al dettaglio nel territorio nazionale.

La dogana in cui sono state espletate le formalità doganali d'importazione — di seguito denominata «dogana» — sulla base delle indicazioni contenute nella dichiarazione d'importazione e nell'esemplare di controllo che accompagna la merce (T5), provvede a redigere in cinque esemplari un documento contenente i seguenti elementi:

riferimento al regolamento comunitario da applicare (regolamento CEE n. 3143/85);

numero dell'esemplare di controllo (T5) e dogana estera emittente;

indicazione della voce doganale, specificando se si tratti di burro tal quale o di burro concentrato denaturato o di burro concentrato denaturato e confezionato;

numero di identificazione, tipo, marchi, e quantità degli imballaggi;

peso lordo e netto della partita sdoganata;

indicazione della «dogana», data di accettazione della dichiarazione doganale d'importazione e numero di registrazione della bolletta doganale;

indicazione della ditta esportatrice ed importatrice e lo stabilimento o il magazzino di destinazione;

data nella quale il burro è stato acquistato presso l'organismo d'intervento, dello Stato membro di provenienza.

Degli esemplari compilati uno sarà trattenuto dalla «dogana», uno sarà rilasciato all'importatore, e tre saranno trasmessi all'organo di controllo territorialmente competente in relazione allo stabilimento o magazzino di prima destinazione.

L'importatore deve tempestivamente comunicare all'organo di controllo di cui al comma precedente i quantitativi di prodotto importato ai sensi del «regolamento».

L'«organo di controllo», dopo aver ricevuto copia del documento doganale di cui al secondo comma del presente articolo, dovrà accertare che il prodotto in questione sia stato depositato e preso in carico sul registro di magazzino dello stabilimento.

L'«organo di controllo» dovrà provvedere a porre sotto controllo il prodotto importato al fine di accertare che sia rispettata sia la destinazione prescritta dal «regolamento» che quanto disposto dal presente decreto.

L'importatore, in relazione ad ogni quantitativo di burro acquistato presso gli organismi di intervento di altri Stati membri, non appena saranno state ultimate le vendite di burro concentrato, denaturato e confezionato ai dettaglianti ed ai soggetti equiparati ai consumatori finali, e/o alle imprese indicate all'art. 7, paragrafo 3, del «regolamento», dovrà darne comunicazione all'«organo di controllo» competente per territorio in relazione allo stabilimento o magazzino di prima destinazione del prodotto importato.

L'«organo di controllo», provvederà ad effettuare i seguenti adempimenti:

1) qualora si tratti di burro da concentrare, denaturare e confezionare nel territorio italiano, sulla base degli accertamenti effettuati previsti dal «regolamento» e dagli articoli 12 e 13 del presente decreto, comunicherà alla «dogana», previa restituzione alla medesima della copia del documento trasmesso all'atto della nazionalizzazione del prodotto:

la data entro la quale sono state ultimate le operazioni di concentrazione, denaturazione e confezionamento;

la formula di denaturazione adottata, i denaturanti utilizzati;

che il prodotto ha avuto la destinazione prescritta, essendo stato preso in consegna da parte dei commercianti al dettaglio e/o soggetti equiparati;

2) qualora si tratti di burro concentrato e denaturato da confezionare nel territorio italiano, effettuati gli accertamenti prescritti agli articoli 12 e 13 del presente decreto, comunicherà alla «dogana», restituendo alla stessa copia del documento trasmesso dalla medesima;

la data entro la quale sono state ultimate le operazioni di confezionamento;

che il prodotto è stato preso in consegna dai commercianti al dettaglio e/o soggetti equiparati ed ha avuto la destinazione prescritta;

3) qualora si tratti di burro già concentrato denaturato e confezionato, effettuati gli accertamenti prescritti all'art. 13 del presente decreto, comunicherà alla «dogana», restituendo alla stessa copia del documento trasmesso dalla medesima, che il prodotto è stato preso in consegna dai commercianti al dettaglio e/o soggetti equiparati ed ha avuto la destinazione prescritta.

Può inoltre verificarsi l'esportazione di:

a) burro che è stato acquistato presso altri Paesi membri e che è stato concentrato e denaturato nel territorio della Repubblica italiana da confezionare e vendere al dettaglio in un altro Stato membro della Comunità;

b) burro acquistato presso altri Paesi membri che è stato concentrato, denaturato e confezionato nel territorio della Repubblica italiana da vendere al dettaglio in un altro Stato membro della Comunità.

In tal caso l'«organo di controllo», effettuati gli accertamenti di cui al presente articolo, provvederà a comunicare alla «dogana», previa restituzione alla medesima della copia del documento trasmesso dalla stessa all'atto della nazionalizzazione del prodotto, le operazioni che sono state effettuate nel territorio della Repubblica italiana, completata dalle indicazioni previste ai punti 1), 2) e 3) del comma precedente.

Nei casi di inadempienza, la comunicazione dell'«organo di controllo» prevista ai punti 1), 2) e 3) del presente articolo dovrà essere integrata con i dati riguardanti l'irregolarità accertata ed i quantitativi interessati.

La «dogana», apposte nell'esemplare di controllo T5, sulla base della comunicazione ricevuta dall'«organo di controllo», le indicazioni di competenza ivi comprese eventuali irregolarità, provvederà a restituire senza indugio il documento stesso alla dogana dello Stato membro speditore.

Nel caso si tratti di burro tal quale importato per essere denaturato, concentrato e confezionato nel territorio italiano di cui al precedente punto 1), e quindi la cauzione di cui all'art. 2 del «regolamento» sia stata costituita presso l'A.I.M.A., la «dogana», sulla base della comunicazione dell'organo di controllo, invierà contestualmente copia dell'esemplare (T5) debitamente compilato anche all'A.I.M.A.

Art. 12.

Gli «organi di controllo» competenti per territorio provvederanno ad effettuare controlli sul posto frequenti ed improvvisi per quanto concerne le operazioni di concentrazione, denaturazione e confezionamento. Tali controlli, effettuati in base al programma di lavorazione ed in relazione ad ogni quantitativo acquistato presso gli organismi d'intervento, vertono in particolare:

1) sull'accertamento delle operazioni di denaturazione e concentrazione, del rispetto delle rese previste all'art. 4, paragrafo 1, del «regolamento» e dell'art. 2 del presente decreto, nonché sulla corrispondenza concernente la quantità delle sostanze denaturanti impiegate;

2) sull'accertamento del quantitativo di burro quotidianamente utilizzato;

3) sulle condizioni nelle quali avvengono le trasformazioni, rivolgendo particolare cura all'accertamento di eventuale presenza nello stabilimento, di grassi non butirrici;

4) sull'esame delle registrazioni contabili;

5) sulla conformità degli imballaggi e del confezionamento del burro concentrato denaturato.

Gli «organi di controllo» dovranno altresì provvedere a prelevare, in relazione ad ogni partita, compioni di burro concentrato e denaturato da sottoporre ad analisi presso laboratori di enti e di organismi pubblici per accertare la rispondenza del prodotto a quanto prescritto dal «regolamento».

Il prelievo dei campioni deve essere effettuato secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.

L'«organo di controllo» deve tempestivamente comunicare all'impresa interessata il risultato delle analisi.

Le spese di controllo di cui ai commi precedenti sono a carico delle imprese interessate e saranno fissate dagli organi regionali e comunicate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed all'A.I.M.A.

Gli «organi di controllo» provvederanno altresì ad effettuare controlli contabili della documentazione commerciale tenuta dalle imprese che impacchettano burro concentrato denaturato al fine di verificare il rispetto delle disposizioni stabilite dal «regolamento» e dal presente decreto.

Le imprese devono comunicare agli «organi di controllo» ogni acquisto di sostanze denaturanti ai fini degli accertamenti di qualità e grado di purezza degli stessi.

In relazione ad ogni accertamento effettuato dovrà essere redatto apposito verbale.

La commercializzazione del burro concentrato denaturato può essere effettuata solo previa autorizzazione dell'«organo di controllo».

Essa può essere consentita prima che sia noto l'esito delle analisi se l'impresa dichiara per iscritto di essere a conoscenza che qualora l'esito delle analisi dovesse risultare negativo, non potrà essere rilasciata la dichiarazione per lo svincolo della cauzione di destinazione.

Art. 13.

Gli accertamenti per verificare la destinazione finale del burro devono essere effettuati presso i soggetti che acquistano e cedono il burro concentrato, denaturato e confezionato sino alle imprese che effettuano le cessioni del prodotto ai commercianti al dettaglio o ai soggetti equiparati ai consumatori finali o alle imprese indicate all'art. 7, paragrafo 3 del «regolamento». Essi sono effettuati dagli «organi di controllo» per i rispettivi territori di competenza.

Qualora si tratti di burro importato già concentrato e denaturato l'organo di controllo competente per territorio in relazione alla sede dell'importatore, provvederà ad accertare che il burro sia stato denaturato in conformità a quanto previsto al precedente art. 2.

A tal fine la verifica può essere effettuata attraverso l'esame della documentazione commerciale o del documento inviato dalla «dogana» oppure mediante accertamenti analitici.

Qualora gli organi di controllo intendano procedere agli accertamenti analitici consentiranno, prima che sia noto l'esito delle analisi, l'utilizzazione del burro concentrato denaturato ai sensi del «regolamento», solo se l'importatore dichiara per iscritto di essere a conoscenza che qualora l'esito delle analisi dovesse risultare negativo, non potrà essere rilasciata la dichiarazione per lo svincolo della cauzione costituita presso l'organismo d'intervento.

Per quanto attiene l'accertamento della corretta denaturazione del burro, previo pagamento delle relative spese di analisi, si può chiedere all'organo di controllo competente di effettuare gli accertamenti analitici prima di destinare il prodotto all'utilizzazione finale.

Gli organi di controllo provvederanno ciascuno per la parte di rispettiva competenza, ad accertare che il burro concentrato denaturato venga esclusivamente destinato al consumo diretto ai sensi del «regolamento» effettuando gli opportuni controlli nei confronti dei soggetti indicati al primo comma del presente articolo.

Accertatane la regolare destinazione, gli «organi di controllo» dovranno darne immediata comunicazione all'organo di controllo in cui ha sede la ditta importatrice o acquirente di burro dell'organismo d'intervento affinché quest'ultimo possa restituire alla «dogana» il documento di cui all'art. 11 del presente decreto.

Qualora il burro sia stato acquistato presso l'A.I.M.A., l'organo di controllo provvederà ad effettuare all'A.I.M.A. le comunicazioni previste al presente articolo e al precedente art. 12.

Art. 14.

Tutte le annotazioni riportate nei registri previsti all'art. 7 del presente decreto relative alle operazioni commerciali debbono indicare gli estremi delle fatture commerciali o delle bollette di accompagnamento.

Art. 15.

L'A.I.M.A. provvederà a fissare con proprie disposizioni, di intesa con gli «organi di controllo», le modalità concernenti la programmazione dei controlli di cui all'art. 13 del presente decreto.

Art. 16.

Eventuali modifiche al presente decreto non riguardanti il precedente art. 11 e comunque i compiti affidati alla «dogana» potranno essere apportate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto sentito in proposito il Ministero delle finanze.

Le vendite sul territorio nazionale di burro concentrato, denaturato e confezionato non potranno avvenire prima di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1987

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

ALLEGATO I

Il burro utilizzato deve fornire almeno cento chili di burro concentrato per:

122,5 kg di burro qualora il tenore di materie grasse del burro impiegato sia superiore o uguale a 82 per cento;

125,5 kg di burro qualora il tenore di materie grasse del burro impiegato sia inferiore a 82 per cento,

quando si tratta di burro concentrato avente un tenore minimo di materie grasse butirriche di 99,8 per cento.

Nel caso di un tenore minimo inferiore, i quantitativi di burro summenzionati sono diminuiti rispettivamente e proporzionalmente di 1,23 kg e di 1,26 kg per punto di percentuale di materie grasse butirriche del burro concentrato avente un tenore inferiore a 99,8 per cento.

Il burro concentrato deve essere denaturato con procedimenti atti a garantire una omogenea ripartizione dei costituenti e nel quale per ogni cento chili di burro concentrato sono incorporati ad esclusione di qualsiasi altro prodotto:

Formula I:

a) 15 grammi di stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O$ = $\triangle$ 5,22-stigmastadiene-36-ol) con un grado di purezza di almeno 95%, calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato,

b) oppure 17 grammi di stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O$ = $\triangle$ 5,22-stigmastadiene-36-ol) con un grado di purezza di almeno 85% calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, contenente al massimo 7,5% di brassicasterolo ($C_{28}H_{46}O$ = $\triangle$ 5,22-ergostadiene-36-ol) e al massimo 6% di sitosterolo ($C_{29}H_{50}O$ = $\triangle$ 5-stigmastene-36-ol),

oppure 1,1 kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico) aventi un grado di purezza di almeno 95% calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo di acidità di 0,3%, un indice di saponificazione tra 385 e 395 ed un contenuto minimo in acido enantico del 95% sulla parte acida esterificata.

Formula II:

10 grammi di estere etilico dell'acido butirrico e 15 grammi di stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O$ = $\triangle$ 5,22-stigmastadiene-36-ol) con un grado di purezza di almeno 95%, calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato,

oppure 10 grammi di estere etilico dell'acido butirrico e 17 grammi di stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O$ = $\triangle$ 5,22-stigmastadiene-36-ol) con un grado di purezza di almeno 85%, calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, contenente al massimo 7,5% di brassicasterolo ($C_{28}H_{46}O$ = $\triangle$ 5,22-ergostadiene-36-ol) e al massimo 6% sitosterolo ($C_{29}H_{50}O$ = $\triangle$ 5,22-stigmastene-36-ol),

oppure 10 grammi di estere etilico dell'acido butirrico e 1,1 kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico) aventi un grado di purezza di almeno 95% calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo di acidità di 0,3%, un indice di saponificazione tra 385 e 395 ed un contenuto minimo in acido enantico del 95% sulla parte acida esterificata.

Possono, altresì, essere incorporati al massimo il 2% di componenti della materia sgrassata secca del latte e/o 0,5% di leticina (E 322) e/o 0,75% di cloruro di sodio.

Il burro concentrato-denaturato deve contenere almeno il 96% di materie grasse butirriche.

Il burro concentrato-denaturato in conformità alla formula I e II può essere oggetto, immediatamente prima del confezionamento dell'incorporazione di azoto sotto forma gassosa con formazione di schiuma; l'aumento del volume del burro concentrato che risulta da questo trattamento non può superare il 10% del volume del burro concentrato prima del trattamento.

Tuttavia, per il burro concentrato avente un tenore di materia grassa butirrica minima di 99,8%, l'aumento di volume risultante da tale trattamento è limitato al 20% del volume del burro concentrato prima del trattamento.

ALLEGATO 2

(data)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - ROMA

Tramite ....
(organo di controllo - provincia)

OGGETTO: *Richiesta di autorizzazione ad effettuare la concentrazione, denaturazione e confezionamento (1) del burro acquistato ai sensi del regolamento CEE n. 3143/85.*

Il sottoscritto .... nato a .... in data .... e domiciliato .... via .... in qualità di legale rappresentante/titolare della ditta .... con sede legale in .... registrata o iscritta presso ....

Chiede

che lo stabilimento .... sito in .... via .... iscritto o registrato presso .... che secondo quanto previsto all'art. 4, par. 2, lettere *a)* e *b)*, del regolamento CEE n. 3143/85 dispone:

a) di impianti tecnici adeguati a trasformare una quantità media di almeno 2 tonnellate di burro al mese;

b) di locali che consentano di isolare ed identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche,

venga autorizzato ad effettuare la concentrazione e denaturazione, incorporando nel corso della lavorazione uno dei prodotti elencati nell'art. 5 del regolamento CEE n. 3143/85, nonché il confezionamento del burro acquistato ai sensi del regolamento (1).

A tal fine si impegna:

a) a commercializzare sul territorio italiano solo burro concentrato denaturato secondo una delle formule previste all'allegato 1 del presente decreto;

b) a rispettare e a far rispettare gli obblighi previsti all'art. 1 del regolamento relativamente alla destinazione del prodotto;

c) a tenere in permanenza i registri vidimati e bollati di cui all'art. 7 del presente decreto;

d) a predisporre secondo le modalità stabilite all'art. 5 del presente decreto, in collaborazione con gli organi di controllo, il programma di fabbricazione ed inviarlo al predetto ufficio almeno sette giorni prima dell'inizio della lavorazione di ogni singola partita di burro;

e) ad imprimere sulla faccia anteriore o superiore della confezione del burro concentrato denaturato, in caratteri ben leggibili ed indelebili, le iscrizioni riportate all'art. 3 del presente decreto a seconda della formula di denaturazione adottata. Tali iscrizioni saranno altresì riportate sugli imballaggi di cui sono contenute le singole confezioni di burro (1);

f) a sottostare ai controlli;

g) ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal regolamento e dal presente decreto.

Considerato che nello stabilimento si procede alla trasformazione del burro acquistato ai sensi del regolamento CEE n. 262/79 e/o che beneficia di un aiuto in virtù del regolamento CEE n. 1932/81 il sottoscritto .... si impegna altresì:

h) a tenere separatamente la contabilità prevista al punto *c)* degli impegni della presente domanda;

i) a trasformare in fasi successive il burro che è stato acquistato ai sensi del regolamento CEE n. 262/79 e/o beneficia di un aiuto ai sensi del regolamento CEE n. 1932/81 e la totalità del burro acquistato ai sensi del «regolamento» ed immagazzinato nello stabilimento.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.

In fede

....
(Firma)

---

(1) Qualora la ditta non intenda effettuare direttamente l'operazione di confezionamento, omettere tale richiesta nella presente domanda, nonché l'impegno riportato al punto *e)* della domanda medesima.

ALLEGATO 3

....
(data)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - ROMA

Tramite ....
(organo di controllo - provincia)

OGGETTO: *Richiesta di autorizzazione a confezionare burro concentrato denaturato acquistato ai sensi del regolamento CEE n. 3143/85.*

Il sottoscritto .... nato a .... in data .... e domiciliato .... via .... in qualità di legale rappresentante/titolare della ditta .... con sede legale in .... registrata o iscritta presso ....

Chiede

che lo stabilimento .... sito in .... via .... iscritto o registrato presso ....

che dispone di locali che consentono di isolare ed identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche, venga autorizzato a confezionare burro concentrato e denaturato secondo una delle formule previste all'allegato 1 del presente decreto, acquistato ai sensi del regolamento CEE n. 3143/85.

A tal fine si impegna:

a) a rispettare e a far rispettare gli obblighi previsti all'art. 1 del «regolamento» relativamente alla destinazione del prodotto;

b) a tenere in permanenza i registri vidimati e bollati di cui all'art. 7 del presente decreto;

c) a predisporre secondo le modalità stabilite all'art. 5 del presente decreto, in collaborazione con gli «organi di controllo» il programma di lavorazione ed inviarlo ai predetti uffici almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni di confezionamento;

d) ad imprimere sulla faccia anteriore o superiore della confezione del burro concentrato denaturato, in caratteri ben leggibili ed indelebili, le iscrizioni riportate all'art. 3 del presente decreto a seconda della formula di denaturazione adottata. Tali iscrizioni saranno altresì riportate sugli imballaggi in cui sono contenute le singole confezioni di burro;

e) a sottostare ai controlli;

f) ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal «regolamento» e dal presente decreto.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.

In fede

....
(Firma)

87A4044

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 dicembre 1986.

Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e Bolzano dell'importo di L. 89.152.000.000 per il «Fondo integrativo per gli asili nido».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 29 novembre 1977, n. 891, recante norme per il rifinanziamento del piano degli asili nido a modifica della legge 6 dicembre 1971, n. 1044;

Vista la legge 17 ottobre 1986, n. 688, di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1986, con la quale è stata apportata una variazione in aumento sul cap. 2600 - Fondo integrativo per gli asili nido, di L. 89.152.000.000;

Visto il telegramma n. 500.2/8/945 in data 20 ottobre 1986, con il quale è stato richiesto alla commissione consultiva interregionale il parere circa i criteri di ripartizione della suddetta somma;

Visto il telegramma n. 500.2/8/981 in data 4 novembre 1986 con il quale, nel sollecitare il richiesto parere alla commissione consultiva interregionale è stata proposta la ripartizione della somma di L. 89.152.000.000 tenendo presenti i criteri già adottati negli anni precedenti e cioè: il 90% rispetto alla popolazione infantile residente in ogni regione a statuto ordinario e speciale secondo il censimento 1981 ed il 10% rispetto ai posti bambino in asili nido comunali funzionanti *ex lege* n. 1044/1971 ed ex ONMI al 31 dicembre 1985 e per le province autonome di Bolzano e Trento in base al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva interregionale, in data 12 dicembre 1986, circa i criteri da applicare per il riparto della predetta somma di L. 89.152.000.000;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla ripartizione della somma di L. 89.152.000.000 come risulta dall'unito prospetto;

Viste le norme sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la ripartizione fra le regioni a statuto ordinario e speciale ed alle province autonome di Bolzano e Trento della somma di L. 89.152.000.000, per gli scopi di cui alle premesse, come appresso indicato:

Piemonte	L.	5.980.444.000
Valle d'Aosta	»	135.509.000
Lombardia	»	12.698.039.000
Veneto	»	5.991.895.500
Friuli-Venezia Giulia	»	1.332.567.500
Liguria	»	1.772.647.500
Emilia-Romagna	»	5.303.745.000
Toscana	»	4.417.823.500
Umbria	»	1.154.843.500
Marche	»	2.053.922.000
Lazio	»	7.640.501.000
Abruzzo	»	1.934.083.000
Molise	»	498.931.500
Campania	»	10.796.544.000
Puglia	»	7.709.402.500
Basilicata	»	1.125.711.500
Calabria	»	3.966.161.500
Sicilia	»	9.084.695.000
Sardegna	»	2.848.770.300
Bolzano	»	1.435.347.200
Trento	»	1.270.416.000
Totale	L.	89.152.000.000

Art. 2.

È autorizzata la spesa di L. 89.152.000.000, derivante dal presente decreto, che graverà sul cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1986.

Art. 3.

È autorizzato, sul cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, per l'anno 1986, il pagamento di L. 89.152.000.000, a favore delle regioni a statuto ordinario e speciale nonché delle province autonome di Bolzano e Trento nella misura indicata nell'art. 1 per le motivazioni espresse in premessa.

Gli ordinativi diretti saranno tratti sulla tesoreria centrale e resi esigibili mediante versamento dell'importo a favore dei creditori sul conto corrente fruttifero acceso con il Tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1986

Il Ministro: DONAT CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1987
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 285

Regioni e province autonome	Ripartizione 90% rispetto popolazione infant. Censimento 1981		Ripartizione 10% rispetto posti-bambino in asili nido al 31/12/85		Totale
	Numero	Importo	Numero	Importo	
Piemonte	119.797	4.928.263.000	11.741	1.052.181.000	5.980.444.000
Valle d'Aosta	2.989	122.963.000	140	12.546.000	135.509.000
Lombardia	264.268	10.871.576.000	20.381	1.826.463.000	12.698.039.000
Veneto	132.941	5.468.986.500	5.835	522.909.000	5.991.895.500
Friuli-Venezia Giulia	29.898	1.229.957.500	1.145	102.610.000	1.332.567.500
Liguria	36.999	1.522.081.500	2.796	250.566.000	1.772.647.500
Emilia-Romagna	93.534	3.847.844.000	16.246	1.455.901.000	5.303.745.000
Toscana	91.733	3.773.753.500	7.187	644.070.000	4.417.823.500
Umbria	23.687	974.446.500	2.013	180.397.000	1.154.843.500
Marche	43.015	1.769.570.500	3.173	284.351.500	2.053.922.000
Lazio	165.084	6.791.300.000	9.476	849.201.000	7.640.501.000
Abruzzo	42.557	1.750.729.000	2.046	183.354.000	1.934.083.000
Molise	11.736	482.800.500	180	16.131.000	498.931.500
Campania	257.595	10.597.059.000	2.226	199.485.000	10.796.544.000
Puglia	176.529	7.262.129.500	4.991	447.273.000	7.709.402.500
Basilicata	24.983	1.027.761.500	1.093	97.950.000	1.125.711.500
Calabria	93.857	3.861.131.500	1.172	105.030.000	3.966.161.500
Sicilia	213.491	8.782.689.000	3.370	302.006.000	9.084.695.000
Sardegna	66.521	2.736.571.100	1.252	112.199.200	2.848.770.300
	1.891.214	77.801.613.100	96.463	8.644.623.700	86.446.236.800
Bolzano	1,610%	a norma del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1972, n. 670			1.435.347.200
Trento	1,425%				1.270.416.000
				Totale...	89.152.000.000

87A3955

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 aprile 1987.

Rettifica al decreto ministeriale 28 giugno 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a ottantasei parrocchie della diocesi di Taranto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 28 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 luglio 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle ottantasei parrocchie costituite nelle diocesi di Taranto;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica la denominazione di talune parrocchie;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nell'elenco di cui all'art. 1 del decreto ministeriale in data 28 giugno 1986, richiamato in premessa, l'esatta denominazione e sede delle parrocchie ai numeri d'ordine 13, 37, 69 e 78 è la seguente:

13. Comune di Taranto, parrocchia Santa Famiglia, 74100 Taranto, quartiere C.E.P. Salinella.

37. Comune di Taranto, parrocchia Stella Maris, 74100 Taranto, via Fornaci, 6.

69. Comune di Martina Franca, parrocchia Santa Famiglia, 74015 Martina Franca, via della Libertà.

78. Comune di Monteparano, parrocchia Maria SS. Annunziata, 74020 Monteparano, piazza Castello, 32.

Roma, addì 16 aprile 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A3896

DECRETO 16 aprile 1987.

Rettifica al decreto ministeriale 11 ottobre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a duecentoquarantasei parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di duecentoquarantacinque chiese parrocchiali, tutte delle diocesi di Modena e Nonantola.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 11 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 ottobre 1986, con il quale:

è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle duecentoquarantasei parrocchie costituite nelle diocesi di Modena e Nonantola;

sono state dichiarate estinte duecentoquarantacinque chiese parrocchiali;

sono state individuate la o le parrocchie che succedono a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica la denominazione e la sede di talune parrochie e chiese parrocchiali;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 11 ottobre 1986 richiamato in premessa:

nell'elenco di cui all'art. 1 l'esatta denominazione e sede delle parrocchie ai numeri d'ordine 5 e 43 è la seguente:

5. Comune di Modena, parrocchia della Beata Vergine Mediatrice di tutte le Grazie, con sede in 41100 Modena, via Alvarado.

43. Comune di Modena, parrocchia di S. Damaso, con sede in 41010 San Damaso, via S. Damaso;

nell'elenco di cui all'art. 3 l'esatta denominazione e sede delle chiese parrocchiali ai numeri d'ordine 5 e 43 è la seguente:

5. Comune di Modena, chiesa parrocchiale della Beata Vergine Mediatrice di tutte le Grazie, con sede in 41100 Modena, via Alvarado;

43. Comune di Modena, chiesa parrocchiale di S. Damaso I Papa nella chiesa della Beata Vergine del Carmine, con sede in 41010 San Damaso, via S. Damaso;

nell'elenco di cui all'art. 4 la successione al numero d'ordine 15 è la seguente:

15. Comune di Modena, alla chiesa parrocchiale di S. Damaso I Papa nella chiesa della Beata Vergine del Carmine, con sede in 41010 San Damaso, via S. Damaso, la parrocchia di S. Damaso, con sede in 41010 San Damaso, via S. Damaso.

Roma, addì 16 aprile 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A3893

DECRETO 16 aprile 1987.

Rettifica al decreto ministeriale 2 ottobre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a duecentoventitre parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di duecentotrentacinque chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Cremona.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 2 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 ottobre 1986, con il quale:

è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle duecentoventitre parrocchie costituite nella diocesi di Cremona;

sono state dichiarate estinte duecentotrentacinque chiese parrocchiali;

sono state individuate la o le parrocchie che succedono a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visti i provvedimenti con i quali il vescovo diocesano rettifica la denominazione di talune parrocchie e chiese parrocchiali;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 2 ottobre 1986 richiamato in premessa:

nell'elenco di cui all'art. 1 l'esatta denominazione e sede delle parrocchie ai numeri d'ordine 20, 63, 74, 85 e 134 è la seguente:

20. Agnadello, parrocchia di S. Vittore martire, sita in 26020 Agnadello.

63. Cingia de' Botti, parrocchia dei Santi Pietro e Giovanni apostoli, sita in 26042 Cingia de' Botti.

74. Cremona, parrocchia dei Santi Apollinare e Ilario, sita in 26100 Cremona, via Garibotti, 2.

85. Cremona, parrocchia di S. Antonio Maria Zaccaria, sita in 26100 Cremona, via Milano, 5.

134. Piadena, parrocchia della Cattedra di S. Pietro in Roma, sita in 26034 Vho di Piadena;

nell'elenco di cui all'art. 3 l'esatta denominazone e sede delle chiese parrocchiali ai numeri d'ordine 24, 129, 145 e 224 è la seguente:

24. Azzanello, chiesa parrocchiale di S. Andrea apostolo, sita in 26010 Azzanello.

129. Paderno Ponchielli, chiesa parrocchiale di S. Stefano, sita in 25024 Ossolaro.

145. Pieve d'Olmi, chiesa parrocchiale di S. Geminiano vescovo, sita in 26040 Pieve d'Olmi.

224. Viadana, chiesa parrocchiale di S. Ignazio martire, sita in 46019 Casaletto Po.

Roma, addì 16 aprile 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A3894

DECRETO 16 aprile 1987.

Rettifica al decreto ministeriale 18 ottobre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a quarantadue parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di ventitre chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Oria.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 1986, con il quale:

e stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle quarantadue parrocchie costituite nelle diocesi di Oria;

sono state dichiarate estinte ventitre chiese parrocchiali;

sono state individuate la o le parrocchie che succedono a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica la sede di una chiesa parrocchiale;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 18 ottobre 1986 richiamato in premessa l'esatta denominazione della chiesa parrocchiale al numero d'ordine 21 è la seguente:

21. Comune di Maruggio, chiesa parrocchiale di SS. Natività di Maria Vergine, sita in 74020, via Umberto I, n. 61.

Roma, addì 16 aprile 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A3895

DECRETO 21 aprile 1987.

Rettifica al decreto ministeriale 19 dicembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a duecentosessantadue parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di duecentocinquantanove chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Lucca.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 1987, con il quale:

e stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle duecentosessantadue parrocchie costituite nella diocesi di Lucca;

sono state dichiarate estinte duecentocinquantanove chiese parrocchiali;

sono state individuate la o le parrocchie che succedono a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica la denominazione di talune di dette parrocchie e chiese parrocchiali;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 19 dicembre 1986, richiamato in premessa:

nell'elenco di cui all'art. 1 l'esatta denominazione e sede delle parrocchie ai numeri d'ordine 41, 182, 214, 240 e 262 è la seguente:

41. Comune di Camaiore, parrocchia di Cristo Re, sita in 55043 Secco, piazza Immacolata, 1.

182. Comune di Lucca, parrocchia di S. Pietro, sita in 55050 Cerasomma, alla chiesa, 4.

214. Comune di Massarosa, parrocchia dei Santi Caterina e Prospero, sita in 55050 Bozzano, via della Chiesa, 4.

240. Comune di Viareggio, parrocchia della Madonna del Buon Consiglio, sita in 55049, Terminetto, piazza Buon Consiglio, 9.

262. Comune di Pescia, parrocchia dei Santi Quirico e Giulitta, sita in 51010, Veneri;

nell'elenco di cui all'art. 3 l'esatta denominazione e sede delle chiese parrocchiali ai numeri d'ordine 105 e 120 è la seguente:

105. Comune di Capannori, chiesa parrocchiale dei Santi Quirico e Giulitta, sita in 55012, Capannori.

120. Comune di Lucca, chiesa parrocchiale di S. Andrea, sita in 55050, Gattaiola.

Roma, addì 21 aprile 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A3897

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 marzo 1987.

Finanziamento per il secondo trimestre 1987 dell'Associazione italiana della Croce rossa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un «Fondo sanitario nazionale» il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone, tra l'altro, che le assegnazioni trimestrali alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, da effettuarsi con decreti dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva compentenza, non possono superare un quarto degli stanziamenti previsti;

Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) fra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministro della sanità,

sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionale e regionali e sulla base di indici e di standards, distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale;

Visto il secondo comma, dell'art. 6 del citato decreto-legge, n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il quale stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto che il CIPE con delibera del 12 febbraio 1987, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, ha determinato, tra l'altro, in L. 66.000.000.000 la quota annua 1987 da assegnare a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa in quote trimestrali di L. 16.500.000.000;

Visto il proprio decreto n. 103895 del 14 febbraio 1987, registrato alla Corte dei conti, con cui, tra l'altro, è stato assegnato ed erogato a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa per le necessità finanziarie del primo trimestre 1987 l'importo di L. 16.500.000.000;

Ritenuto necessario provvedere per il secondo trimestre 1987 all'assegnazione e all'erogazione della somma di L. 16.500.000.000 a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Decreta:

Art. 1.

È assegnato, a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa, l'importo di L. 16.500.000.000 per le necessità finanziarie del secondo trimestre 1987.

Art. 2.

È assunto l'impegno, a carico del cap. 5941 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987 di L. 16.500.000.000 ai sensi del precedente art. 1.

Art. 3.

È autorizzato il versamento di L. 16.500.000.000 all'Associazione italiana della Croce rossa di cui al precedente art. 2, che graverà sul cap. 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1987
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 350

87A3929

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 24 novembre 1986.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo celebrativo della «Giornata della filatelia».

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1985, n. 817, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1986, fra l'altro, di francobolli celebrativi della giornata della filatelia;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1694 dell'11 novembre 1986;

Decreta:

Articolo unico

È emesso un francobollo celebrativo della «Giornata della filatelia» nel valore di L. 550.

Il francobollo è stampato in rotocalco su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 x 30; formato stampa: mm 36 x 26; dentellatura: 14 x 13 1/4; colori: policromia; tiratura: cinque milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta è dedicata a Francesco Maria Matraire incisore litografo dei primi francobolli del Regno d'Italia.

Sul francobollo sono riportate le leggende «GIORNATA DELLA FILATELIA» e «F. M. MATRAIRE INCISORE - LITOGRAFO» la scritta «ITALIA» ed il valore «550».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1986

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1987
Registro n. 19 Poste, foglio n. 2

87A3958

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 aprile 1987.

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica determinata dall'inquinamento da bentazone in alcuni acquedotti comunali del Pavese. (Ordinanza n. 970/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Viste le precedenti ordinanze n. 938/FPC/ZA del 27 marzo 1987, n. 941/FPC/ZA del 30 marzo 1987 e n. 954/FPC/ZA del 7 aprile 1987, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1987, n. 83 del 9 aprile 1987, n. 94 del 23 aprile 1987, concernenti disposizioni per fronteggiare le situazioni di emergenza idrica in alcuni comuni della provincia di Pavia;

Considerato che numerosi acquedotti comunali sono interessati da inquinamento da bentazone per cui si è resa necessaria l'adozione di provvedimenti di divieto di consumo dell'acqua erogata per gli usi alimentari;

Visto il programma di interventi straordinari per il ripristino della erogazione idrica a mezzo di acquedotto pubblico nei comuni del Pavese nelle cui acque di falda sono stati accertati inquinamenti da erbicidi, che comporta una spesa di lire 34 miliardi, elaborato dalla regione Lombardia in data 29 aprile 1987 P.n. 658 - PPIR;

Ritenuto di individuare nella regione l'ente cui affidare l'azione di coordinamento degli interventi tecnici necessari a risolvere nel più breve tempo possibile le situazioni di emergenza;

Tenuto conto che la regione ha confermato la sua impossibilità di risolvere con i propri mezzi finanziari le situazioni di emergenza in argomento;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di garantire le condizioni di sicurezza e la salvaguardia della salute pubblica;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

La regione Lombardia è incaricata di promuovere e coordinare gli interventi delle amministrazioni comunali intesi a realizzare, anche in deroga alle procedure previste dalle vigenti disposizioni, impianti di depurazione a filtri polivalenti o opere di captazione di nuove sorgenti in condizioni di assoluta sicurezza, per risolvere nel più breve tempo possibile le situazioni di emergenza idrica indicate in premessa. Nello svolgimento di tale funzione la regione si avvarrà della consulenza dell'Istituto superiore di sanità e del Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche.

Art. 2.

La regione Lombardia eroga ai comuni richiedenti i fondi necessari sulla base di deliberazione del consiglio comunale o della giunta municipale, adottata in via di urgenza ai sensi dell'art. 140 del regio-decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 97, comma secondo, del regio-decreto 3 marzo 1934, n. 383, che contenga anche l'impegno di assunzione del mutuo ventennale previsto dall'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1987, n. 120.

A tal fine l'apposito fondo di lire 4.000 milioni, costituito presso la regione Lombardia con ordinanza n. 954/FPC/ZA del 7 aprile 1987, è integrato della somma di lire 34.000 milioni.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo della protezione civile.

Le somme erogate in favore dei singoli comuni in applicazione del precedente art. 2, saranno recuperate sui mutui che i comuni medesimi dovranno richiedere alla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A3959

ORDINANZA 29 aprile 1987.

Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di emergenza idrica nella regione Piemonte. Integrazione dell'ordinanza n. 953/FPC/ZA del 7 aprile 1987. (Ordinanza n. 971/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120:

Vista la propria ordinanza n. 953/FPC/ZA del 7 aprile 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1987;

Considerato che con nota n. 943/P.C. del 27 aprile 1987 la regione Piemonte ha comunicato che è stato definito un piano di lavoro per la potabilizzazione delle acque dei pozzi inquinati da bentazone nelle province di Alessandria e Vercelli, che prevede la spesa ulteriore di lire 2.000 milioni;

Considerato, altresì, che la regione stessa ha individuato numerose analoghe situazioni di inquinamento da sostanze diserbanti nonché situazioni di crisi idrica derivanti da altri motivi, nelle stesse province e nelle province di Cuneo, Novara e Torino, per fronteggiare le quali occorrono interventi tecnici urgenti il cui onere è valutato in lire 10.000 milioni;

Ritenuto di individuare nella regione l'ente cui affidare l'azione di coordinamento degli interventi tecnici necessari a risolvere nel più breve tempo possibile le situazioni di emergenza;

Tenuto conto che la regione ha confermato l'impossibilità di risolvere con i propri mezzi finanziari le situazioni di emergenza in argomento;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di garantire le condizioni di sicurezza e la salvaguardia della salute pubblica;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

La regione Piemonte è incaricata di promuovere e coordinare gli interventi delle amministrazioni comunali intesi a realizzare, anche in deroga alle procedure previste dalle vigenti disposizioni, impianti di depurazione a filtri polivalenti o opere di captazione di nuove sorgenti in condizioni di assoluta sicurezza, per risolvere nel più breve tempo possibile le situazioni di emergenza idrica indicate in premessa. Nello svolgimento di tale funzione la regione si avvarra della consulenza dell'Istituto superiore di sanità e del Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche.

Art. 2.

La regione Piemonte eroga ai comuni richiedenti i fondi necessari sulla base di deliberazione del consiglio comunale o della giunta municipale, adottata in via di urgenza ai sensi dell'art. 140 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 97, comma secondo, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che contenga anche l'impegno di assunzione del mutuo ventennale previsto dall'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

A tal fine l'apposito fondo di lire 3.000 milioni, costituito presso la regione Piemonte con ordinanza n. 953/FPC/ZA del 7 aprile 1987, è integrato della somma di lire 12.000 milioni.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo della protezione civile.

Le somme erogate in favore dei singoli comuni in applicazione del precedente art. 2, saranno recuperate sui mutui che i comuni medesimi dovranno richiedere alla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A3960

ORDINANZA 29 aprile 1987.

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica determinata da inquinamento dei pozzi dell'acquedotto di Buscate. (Ordinanza n. 972/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista la nota in data 23 marzo 1987, n. 1534, del comune di Buscate con cui viene segnalata la grave situazione di crisi idrica, determinatasi a seguito dell'inquinamento da sostanze atraziniche dell'acquedotto comunale, rilevato dalla unità socio-sanitaria locale n. 71 che ha proposto la sospensione dell'erogazione dell'acqua per gli usi alimentari e la urgente installazione di filtri a carboni attivi;

Vista la nota della regione Lombardia del 20 febbraio 1987, n. 260/PPIR, con cui viene confermata la indisponibilità di fondi del bilancio regionale per far fronte alla situazione di emergenza;

Considerato che il comune di Buscate ha prodotto istanza ad ottenere una anticipazione di fondi sul mutuo richiesto alla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1987, n. 120, per il finanziamento delle opere di risanamento dell'intera rete idrica urbana;

Visti i pareri espressi su tale istanza dalla prefettura di Milano con nota in data 10 aprile 1987, n. 15.5/2760/GAB e dalla regione Lombardia con nota in data 17 aprile 1987, n. 539;

Ravvisata la necessità di provvedere con urgenza per assicurare il rifornimento idrico del comune di Buscate;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1

Il prefetto di Milano è autorizzato a promuovere e coordinare ogni iniziativa diretta a risolvere, nel più breve tempo possibile, l'emergenza derivata dall'inquinamento della rete di distribuzione idrica del comune di Buscate.

Art. 2.

Ai fini di cui al precedente articolo il prefetto di Milano si avvale dell'opera degli organi statali, regionali e comunali e svolge l'attività anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese le norme di contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente ordinanza è assegnato al prefetto di Milano il finanziamento di lire 200 milioni.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La somma sopra indicata verrà recuperata sul mutuo che sarà concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Buscate ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A3961

ORDINANZA 2 maggio 1987.

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Lonate Pozzolo. (Ordinanza n. 973/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista la richiesta n. 6248 in data 15 aprile 1987 con la quale il sindaco di Lonate Pozzolo, nel trasmettere la delibera n. 187 in data 17 aprile 1987 della propria giunta, chiede la concessione di un mutuo di L. 800.000.000 per interventi diretti a superare la crisi idrica;

Visto il verbale della riunione tenutasi il 27 aprile 1987 presso la prefettura di Varese nella quale è stato esaminato tutto il complesso problema dell'inquinamento e dell'approvvigionamento idrico nel comune in argomento ed è stata evidenziata la necessità di intervenire con impianti di potabilizzazione delle acque in attesa di poter avviare un programma più oneroso di captazione profonda delle acque;

Ravvisata la necessità di avviare con urgenza i predetti lavori anche in virtù dell'approssimarsi della stagione estiva con prevedibili aumenti del fabbisogno idrico;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi di cui in premessa è assegnata al comune di Lonate Pozzolo la somma di L. 800.000.000 da porsi a carico del fondo per la protezione civile.

Art. 2.

La somma sopra indicata verrà recuperata sul mutuo che sarà concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Lonate Pozzolo ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A3962

ORDINANZA 5 maggio 1987.

Ulteriore proroga del termine relativo al contributo per le sistemazioni autonome dei nuclei familiari rimasti senza tetto per effetto del terremoto del 7 ed 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 974/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 206/FPC/ZA del 10 maggio 1984, n. 235/FPC/ZA del 5 giugno 1984 e n. 380/FPC/ZA del 23 ottobre 1984 pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 18 maggio 1984, n. 165 del 16 giugno 1984 e n. 299 del 30 ottobre 1984, concernenti l'attribuzione di un contributo per le sistemazioni autonome dei nuclei familiari rimasti senza tetto per effetto del terremoto del 7-11 maggio 1984 prorogate, da ultimo, con ordinanza n. 893/FPC/ZA del 27 gennaio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1987;

Considerato che il reinsediamento della popolazione sistemata precariamente non è ancora completato, essendo tuttora inagibili talune abitazioni danneggiate dai movimenti sismici in argomento;

Visti i telegrammi numeri 249/208/PC in data 8 e 27 aprile 1987 con i quali il prefetto di L'Aquila segnala

l'opportunità di intervenire ancora con misure incentivanti in favore dei nuclei familiari rimasti senza tetto e sistemati autonomamente, tuttora impossibilitati a rientrare nelle proprie abitazioni;

Ravvisata la opportunità di aderire alle richieste sopra enunciate;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il termine di sei mesi, indicato nell'art. 1 delle ordinanze n. 206/FPC/ZA, n. 235/FPC/ZA e n. 380/FPC/ZA citate in premessa, prorogato da ultimo con l'ordinanza n. 893/FPC/ZA del 27 gennaio 1987, è ulteriormente prorogato per un periodo di tre mesi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A3964

ORDINANZA 7 maggio 1987.

Ulteriori disposizioni per la tutela delle acque del fiume Sele dai rischi di inquinamento da reflui liquidi prodotti da aziende industriali insediate nelle aree realizzate ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. (Ordinanza n. 77/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DELEGATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Visto l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 24 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto il decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 aprile 1987;

Vista l'ordinanza in data 3 agosto 1984, n. 7/219/ZA, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 17 agosto 1984;

Vista l'ordinanza in data 11 luglio 1986, n. 51/219/ZA, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 24 luglio 1986, con la quale sono state emanate disposizioni per la realizzazione di opere urgenti ed indifferibili per la tutela del fiume Sele e con la quale è stata in particolare affidata in concessione alla Snamprogetti S.p.a. la esecuzione di una condotta per il convogliamento dei reflui liquidi prodotti da talune aree industrializzate a norma del predetto art. 32, all'impianto di trattamento e depurazione di Battipaglia;

Vista l'ordinanza in data 8 agosto 1986, n. 54/219/ZA, con la quale è stato approvato il progetto dell'opera anzidetta;

Considerato che, a seguito della intervenuta ultimazione parziale dei lavori, si rende necessario procedere senza indugio alla presa in consegna della condotta medesima;

Ritenuto pertanto di dover individuare nella persona del capo dell'ufficio speciale per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, pref. ing. Alessandro Giomi, il funzionario cui delegare gli adempimenti formali occorrenti alla presa in consegna dell'opera, ivi compresa la sottoscrizione del relativo verbale;

Considerato che, nelle more della individuazione del soggetto affidatario della definitiva gestione dell'opera in parola, appare assolutamente indispensabile garantire la piena fruibilità della stessa, onde non vedere compromesse le attività delle aziende industriali già insediate ed escludere al contempo qualsivoglia rischio di inquinamento del bacino del fiume Sele;

Ritenuto che tale esigenza possa essere soddisfatta mediante l'affidamento in concessione, a soggetto estraneo all'amministrazione particolarmente qualificato, della gestione provvisoria dell'opera;

Ritenuto altresì che per tale temporanea gestione possa ricorrersi al medesimo soggetto concessionario della costruzione che, per le specifiche vocazioni e le particolari competenze specialistiche, appare in grado di assicurare la gestione temporanea della condotta nonché il soddisfacimento degli interessi pubblici connessi al corretto utilizzo della stessa, con immediata mobilitazione di mezzi e personale;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

È disposta l'immediata presa in consegna provvisoria della condotta di convogliamento dei reflui liquidi prodotti dalle aziende industriali di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, all'impianto di depurazione e trattamento di Battipaglia di cui in premessa. Per tale adempimento è delegato il capo dell'ufficio speciale per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge n. 219/81, pref. ing. Alessandro Giomi.

La gestione provvisoria dell'opera predetta è affidata in concessione — con effetto immediato e sino al termine del 31 dicembre 1987 — alla Snamprogetti S.p.a.

Con separata convenzione si provvederà a disciplinare i rapporti con il concessionario ed a fissare i compensi relativi.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con i fondi di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, con imputazione sulla contabilità speciale n. 1249 presso la tesoreria provinciale di Roma.

La presente ordinanza entra in vigore alla data odierna e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A3963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITA DI CATANIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica ostetrica e ginecologica.

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica medica generale e terapia medica (biennale); igiene.

UNIVERSITÀ DI LECCE

Facoltà di lettere e filosofia:

letteratura greca.

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di architettura:

tecnica delle costruzioni (prima annualità);

restauro architettonico;

composizione architettura (prima annualità).

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA - VITERBO

Facoltà di agraria:

economia e politica agraria;

estimo rurale;

organizzazione di mercato dei prodotti agricolo-alimentari;

coniglicoltura e allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A4084

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione delle modifiche statutarie della fondazione «Gioventù Nova», in Varese

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1987, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è stata approvata la modifica degli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15 e 16 dello statuto della fondazione «Gioventù Nova», in Varese, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1959, n. 1334.

87A3969

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di specialità medicinali

Con decreti ministeriali in data 5 marzo 1987 sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate, in tutte le loro preparazioni e confezioni:

1) «Codetilina Houdè» - 20 granuli × 5 mg (codice 006187013) e 60 granuli × 5 mg (codice 006187025), registrata in data 7 marzo 1961 e 24 febbraio 1982, a nome della ditta Lirca S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 7525/R);

2) Complessepar - 20 compresse (codice 016685012) e 30 compresse (codice 016685024), registrata in data 1° marzo 1971, a nome della ditta Fidia S.p.a., in Abano Terme (Padova). (Decreto di revoca n. 7526/R);

3) Tioepar - 25 confetti (codice 017593017), registrata in data 22 ottobre 1960, 27 agosto 1962, 26 settembre 1966, 13 gennaio 1968, 31 maggio 1968 e 25 giugno 1968, a nome della ditta Pulitzer italiana S.p.a., in Roma. (Decreto di revoca n. 7527/R);

4) Toposterone - tubo × g 5 di pomata (codice 010965010) e tubo × g 15 di pomata (codice 010965022), registrata in data 28 luglio 1973, 4 ottobre 1980 e 13 ottobre 1985, a nome della ditta Herdel S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 7528/R);

5) Wolfiazina Stip - 30 compresse (registrazione n. 11972), registrata in data 14 dicembre 1956, a nome della ditta Lab. chimico biologico R. Micheletti Stip, in Pisa. (Decreto di revoca n. 7529/R).

Si richiama all'attenzione delle aziende produttrici, dei distributori e dei farmacisti che i prodotti di cui è stata revocata la registrazione devono essere subito ritirati dal commercio e, con effetto immediato, non possono essere più oggetto di vendita.

Con decreti ministeriali in data 21 marzo 1987 sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate, in tutte le loro preparazioni e confezioni:

1) Bidocit «1000» - 10 flaconcini da 4 ml (codice 014784019) e «250» os - 8 fialoidi da 5 ml (codice 014784021), registrata in data 13 novembre 1959, 2 novembre 1974, 19 marzo 1980 e 11 giugno 1980, a nome della ditta Ausonia farmaceutici S.r.l., in Pomezia (Roma). (Decreto di revoca n. 7533/R);

2) Collirio Gibilmanna - Lavanda Gibilmanna - 1 flacone gocce × ml 15 (registrazione n. 1091) e 1 flacone × g 200 di lavanda oculare (registrazione n. 1091/A), registrato in data 30 gennaio 1948, 18 giugno 1952 e 3 luglio 1956, a nome della ditta Gibilmanna, in Palermo. (Decreto di revoca n. 7535/R);

3) Hepavis B complesso liofilizzato - 5 fiale da 2 ml tipo adulti (codice 020351019) e 5 fiale da 1 ml tipo pediatrico (codice 020351021), registrata in data 14 luglio 1964 e 26 gennaio 1981, a nome della ditta Parke Davis S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 7536/R);

4) Hepasurrenovis - scatola 6 fiale A da UCD 50 + 6 fiale B 2 ml normale (codice 020524017), scatola 6 fiale A da UCD 200 + 6 fiale B (codice 020524029) e scatola 6 fiale A da UCD 10 + 6 fiale B 1 ml pediatrico (codice 020524031), registrata in data 9 settembre 1965, 6 agosto 1971, 4 aprile 1975 e 26 gennaio 1981, a nome della ditta Parke Davis S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 7537/R);

5) Micloretin B vit. - 10 capsule (codice 010795019) registrata in data 28 gennaio 1956 e 10 marzo 1960, a nome della ditta Pröter S.p.a., in Opera (Milano). (Decreto di revoca n. 7538/R);

6) Panliver - 5 fiale liof. + 5 fiale solv. (codice 020160014) e 10 flaconcini con tappo serbatoio da ml 10 di soluzione orale (codice 020160026), registrata in data 21 gennaio 1963 e 15 marzo 1979, a nome della ditta Medici Domus S.r.l., in S. Vittore Olona (Milano). (Decreto di revoca n. 7539/R);

7) Resertan - 20 confetti (registrazione n. 16439) e 50 confetti (codice 016439010), registrata in data 1° dicembre 1959 e 29 agosto 1972, a nome della ditta Perkins Chemical Company S.a.s., in Torino. (Decreto di revoca n. 7540/R);

8) Pancreatina bile - 30 confetti (codice 001941018) e 50 confetti (codice 001941020), registrata in data 21 maggio 1970 e 26 gennaio 1981, a nome della ditta Parke Davis S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 7541/R);

9) Tricosil - 30 capsule da 100 mg (codice 015240017), registrata in data 24 settembre 1967, a nome della ditta Panthox e Burck S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 7542/R);

10) Nutramina B 12 - 10 fialoidi da ml 10 al 20% (codice 007243013), registrata in data 21 settembre 1955, 30 ottobre 1963 e 24 giugno 1983, a nome della ditta Farmaceutici Domor S.p.a., in Napoli. (Decreto di revoca n. 7543/R);

11) Rinoflus - tubo da g 10 di pomata rinologica (codice 005533017), registrata in data 4 maggio 1976 e 22 novembre 1981, a nome della ditta Bruschettini S.r.l., in Genova. (Decreto di revoca n. 7544/R);

12) Bicillina - 2 supposte (codice 008279016), registrata in data 15 dicembre 1965, a nome della ditta Panthox Burck S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 7545/R);

13) Antelin - 10 fiale ml 2 (codice 016431013) e 40 confetti (codice 016431025), registrata in data 2 dicembre 1959, 30 aprile 1960 e 7 dicembre 1979, a nome della ditta Officina farmaceutica fiorentina, in Viareggio (Lucca). (Decreto di revoca n. 7546/R);

14) Azimol - 40 tavolette (codice 007176011), registrata in data 1° ottobre 1953, a nome della ditta I.T.A. - Istituto terapeutico ambrosiano S.p.a., in Ospitaletto di Cormano (Milano). (Decreto di revoca n. 7547/R);

15) Eupakriton - 5 fiale da ml 2,5 (codice 015814015), registrata in data 23 marzo 1977, a nome della ditta Lab. chimico farmaceutico Giorgio Zoja S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 7548/R);

16) Tuxene - flacone 150 ml di sciroppo (codice 026299014), registrata in data 25 maggio 1955, a nome della ditta Officine farmacologiche lombarde S.n.c., in Milano. (Decreto di revoca n. 7549/R);

17) Mentopulmina - flacone g 200 di sciroppo (registrazione n. 10085) e 5 fiale × 2 ml (registrazione n. 10085/A), registrata in data 6 giugno 1955, a nome della ditta Laboratorio terapeutico M.R. S.r.l., in Firenze. (Decreto di revoca n. 7550/R);

18) Grambiotic - 8 e 16 capsule da mg 250 (registrazione n. 20135), registrata in data 27 febbraio 1967 e 24 settembre 1970, a nome della ditta C.I.F.A. farmaceutici S.p.a., in Torino. (Decreto di revoca n. 7551/R).

19) Diofflter - 6 supposte (registrazione n. 11579/A), registrata in data 1° dicembre 1961 e 27 maggio 1967, a nome della ditta OBI S.p.a., in Sesto S. Giovanni (Milano). (Decreto di revoca n. 7552/R).

Si richiama all'attenzione delle aziende produttrici, dei distributori e dei farmacisti che i prodotti di cui è stata revocata la registrazione devono essere subito ritirati dal commercio e, con effetto immediato, non possono essere più oggetto di vendita.

Con decreti ministeriali in data 21 marzo 1987 sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali della ditta Laboratorio farmaco-biologico Crosara di Pomezia (Roma), della ditta Dott. G. Rende di Roma e della ditta A. Menarini di Firenze, limitatamente alle preparazioni sottospecificate:

1) Aminoflor - flac. g 100 (codice 005244013), registrata in data 11 agosto 1951, 4 settembre 1957, 7 giugno 1958, 2 dicembre 1968 e 6 settembre 1977, a nome della ditta Lab. farmaco-biologico Crosara S.p.a., in Pomezia (Roma). (Decreto di revoca n. 7531/R);

2) Liveratox due - 5 fiale liofilizzate + 5 fiale solvente (codice 021988011) e 10 fiale liofilizzate + 10 fiale solvente (codice 021988023), registrate in data 1° marzo 1971 e 15 settembre 1984, a nome della ditta Ist. chimico internazionale Dr. G. Rende S.n.c., in Roma. (Decreto di revoca n. 7532/R);

3) Glicocinnamina - 10 fiale ml 2 (codice 001863051), registrata in data 30 giugno 1953, a nome della ditta A. Menarini S.a.s., in Firenze. (Decreto di revoca n. 7534/R).

Si richiama all'attenzione delle aziende produttrici, dei distributori e dei farmacisti che i prodotti di cui è stata revocata la registrazione devono essere subito ritirati dal commercio e, con effetto immediato, non possono più essere oggetto di vendita.

87A3681

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti le società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto ministeriale 16 aprile 1987 il decreto ministeriale 31 luglio 1984, con il quale la società «Gardaprogram - Fiduciaria e di revisione aziendale S.r.l.», in Garda, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di azienda di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è stato modificato nella parte relativa alla forma giuridica variata in «Gardaprogram - Fiduciaria e di revisione aziendale S.p.a.» ed alla sede legale, trasferita a Brescia.

Con decreto 16 aprile 1987, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, è stata revocata, su rinuncia della società «Studio Martelli-Poli S.p.a.», l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di azienda di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto 16 aprile 1987, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Europ - Audit S.r.l.», in Correggio (Reggio Emilia), è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Con decreto 16 aprile 1987, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Romana amministrazioni fiduciaria e di revisione - Società a responsabilità limitata», in Roma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

87A3970

Protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel SIMAC - Salone internazionale delle macchine per le industrie calzaturiera, pellettiera e conciaria, in Milano.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel SIMAC - Salone internazionale delle macchine per le industrie calzaturiera, pellettiera e conciaria, che avrà luogo a Milano dal 13 maggio al 16 maggio 1987.

87A4082

MINISTERO DEL TESORO

N. 88

Corso dei cambi dell'8 maggio 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1294,500	1294,500	1294,60	1294,500	1294,50	1294,27	1294,050	1294,500	1294,500	1294,50
Marco germanico	725,200	725,200	724,75	725,200	725,20	725,15	725,100	725,200	725,200	725,20
Franco francese	216,800	216,800	217,35	216,800	216,80	216,76	216,730	216,800	216,800	216,80
Fiorino olandese	643,350	643,350	643,50	643,350	643,35	643,32	643,290	643,350	643,350	643,35
Franco belga	34,961	34,961	34,95	34,961	34,961	34,96	34,970	34,961	34,961	34,96
Lira sterlina	2174 —	2174 —	2176 —	2174 —	2174 —	2173,50	2173 —	2174 —	2174 —	2174 —
Lira irlandese	1940,750	1940,750	1940 —	1940,750	1940,75	1940,37	1940 —	1940,750	1940,750	—
Corona danese	192,900	192,900	193,10	192,900	192,90	192,85	192,810	192,900	192,900	192,90
Dracma	9,750	9,750	9,75	9,750	—	—	9,770	9,750	9,750	—
E.C.U.	1506,400	1506,400	1506 —	1506,400	1506,40	1506,40	1506,40	1506,400	1506,400	1506,40
Dollaro canadese	967 —	967 —	969,50	967 —	967 —	967,02	967,050	967 —	967 —	967 —
Yen giapponese	9,270	9,270	9,29	9,270	9,27	9,27	9,278	9,270	9,270	9,27
Franco svizzero	882,030	882,030	882 —	882,030	882,03	882,16	882,300	882,030	882,030	882,03
Scellino austriaco	103,160	103,160	103,25	103,160	103,16	103,16	103,175	103,160	103,160	103,16
Corona norvegese	194,280	194,280	194,50	194,280	194,28	194,41	194,540	194,280	194,280	194,28
Corona svedese	207,600	207,600	207,75	207,600	207,60	207,65	207,700	207,600	207,600	207,60
FIM	297,750	297,750	298,50	297,750	297,75	298,05	298,400	297,750	297,750	—
Escudo portoghese	9,330	9,330	9,36	9,330	9,33	9,32	9,320	9,330	9,330	9,33
Peseta spagnola	10,307	10,307	10,34	10,307	10,307	10,31	10,330	10,307	10,307	10,30
Dollaro australiano	920 —	920 —	922 —	920 —	920 —	920 —	920 —	920 —	920 —	920 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 maggio 1987

Dollaro USA	1294,275	Lira irlandese	1940,375	Scellino austriaco	103,167
Marco germanico	725,150	Corona danese	192,855	Corona norvegese	194,410
Franco francese	216,765	Dracma	9,760	Corona svedese	207,650
Fiorino olandese	643,320	E.C.U.	1506,400	FIM	298,075
Franco belga	34,965	Dollaro canadese	967,025	Escudo portoghese	9,325
Lira sterlina	2173,500	Yen giapponese	9,274	Peseta spagnola	10,318
		Franco svizzero	882,165	Dollaro australiano	920 —

Media dei titoli dell'8 maggio 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	93,750
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	100 —
» 9% » » 1975-90	102 —
» 9% » » 1976-91	102,900
» 10% » » 1977-92	102,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94 —
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	93,100
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,325
» » » » EFIM 1-8-1988	102 —
» » » » 1- 6-1983/87	99,975
» » » » 1-11-1983/87	100,700
» » » » 1-12-1983/87	100,725
» » » » 1- 1-1984/88	100,575
» » » » 1- 2-1984/88	100,625
» » » » 1- 3-1984/88	100,400
» » » » 1- 4-1984/88	100,525
» » » » 1- 5-1984/88	100,700
» » » » 1- 6-1984/88	100,675
» » » » 1- 7-1983/88	101,300
» » » » 1- 8-1983/88	101,325
» » » » 1- 9-1983/88	101,625
» » » » 1-10-1983/88	101,750
» » » » 15- 7-1985/90	99,125
» » » » 16- 8-1985/90	99,125
» » » » 18- 9-1985/90	99,100
» » » » 18-10-1985/90	99,350
» » » » 1-11-1983/90	104,125
» » » » 18-11-1985/90	99,350
» » » » 1-12-1983/90	103,875
» » » » 18-12-1985/90	99,550
» » » » 1- 1-1984/91	103,950
» » » » 17- 1-1986/91	99,200
» » » » 1- 2-1984/91	103,925
» » » » 18- 2-1986/91	99,200
» » » » 1- 3-1984/91	102,925
» » » » 18- 3-1986/91	99,475
» » » » 1- 4-1984/91	103 —
» » » » 1- 5-1984/91	103,075
» » » » 1- 6-1984/91	102,950
» » » » 1- 7-1984/91	101,925
» » » » 1- 8-1984/91	101,900
» » » » 1- 9-1984/91	101,925
» » » » 1-10-1984/91	102,050

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1984/91	102,250
» » » » 1-12-1984/91	101,175
» » » » 1- 1-1985/92	100,550
» » » » 1- 2-1985/92	99,825
» » » » 1- 2-1985/95	100,600
» » » » 1- 3-1985/95	97.850
» » » » 1- 4-1985/95	97.750
» » » » 1- 5-1985/95	97,750
» » » » 1- 6-1985/95	97,775
» » » » 1- 7-1985/95	99,725
» » » » 1- 8-1985/95	99,575
» » » » 1- 9-1985/95	99,650
» » » » 1-10-1985/95	99,650
» » » » 1-11-1985/95	99,550
» » » » 1-12-1985/95	99,475
» » » » 1- 1-1986/96	99,500
» » » » 1- 2-1986/96	99,300
» » » » 1- 3-1986/96	99.55
» » » » 1- 4-1986/96	99,400
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	101,625
» » » 12,50% 1- 2-1988	102,600
» » » 12,00% 1- 3-1988	101,750
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,650
» » » 12,50% 1- 7-1988	102,825
» » » 12,50% 1-10-1988	103,200
» » » 12,50% 1-11-1988	103,825
» » » 12,50% 1- 1-1989	103,700
» » » 12,50% 1- 2-1989	103,875
» » » 12,50% 1- 3-1989	103,900
» » » 12,50% 1- 4-1989	103,300
» » » 10,50% 1- 5-1989	101 —
» » » 12,50% 1- 1-1990	105,700
» » » 12,50% 1- 2-1990	106,250
» » » 12,50% 1- 3-1990	106,275
» » » 12,50% 1- 4-1990	104,500
» » » 10,50% 1- 5-1990	101,725
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,550
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,425
» » » 9,25% 1- 9-1990	99,225
» » » 12,50% 1- 3-1991	108,500
» » Nov. 12,00% 1-10-1987	101,025
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	109,625
» » » » 22-11-1982/89 13%	110,550
» » » » 1983/90 11,50%	109,350
» » » » 1984/91 11,25%	111,050
» » » » 1984/92 10,50%	110,725
» » » » 1985/93 9,60%	106,075
» » » » 1985/93 9,75%	107,125
» » » » 1985/93 9,00%	103,650
» » » » 1985/93 8,75%	103,300
» » » » 1986/94 8,75%	103,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M08057

BANCA

Situazione al

ATTIVO

Voce				
ORO				
I - In cassa			L. 2.345.100.087.890	
II - In deposito all'estero			» 23.188.990.992.103	25.534.091.079.993
CREDITI IN ORO (FECoM)			L.	8.810.637.513.214
CASSA			»	26.274.260.692
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I — Risconto di portafoglio:				
— ordinario		L. 257.831.462.229		
— ammassi		» 2.028.018.753.160	2.285.850.215.389	
II — Anticipazioni:				
— in conto corrente		L. 1.467.045.989.817		
— a scadenza fissa		» 274.948.225.000		
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974		» —	1.741.994.214.817	
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione			L. —	4.027.844.430.206
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI			L.	—
ATTIVITA VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I — ECU			L. 9.996.216.792.085	
II — Altre attività:				
— biglietti e divise		L. 756.273.238		
— corrispondenti in conto corrente		» 741.445.230.833		
— depositi vincolati		» 1.140.614.481.619		
— diverse		» 118.029.806.638	2.000.845.792.328	11.997.062.584.413
CREDITI IN DOLLARI (FECoM)			L.	1.185.579.170.871
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore)			L. 13.460.856.657.335	
II — Conti speciali			» 3.149.524.658.045	16.610.381.315.380
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO			L.	—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore)			»	54.957.075.833.204
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO			»	779.202.317.202
TITOLI DI PROPRIETA				
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
— in libera disponibilità		L. 75.602.261.419.817		
— per investimento delle riserve statutarie		» 397.961.754.183		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)		» 941.297.815.261	76.941.520.989.261	
II — Titoli di società ed enti:				
— per investimento delle riserve statutarie		L. 593.922.467.911		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)		» 962.238.095.828	1.556.160.563.739	
III Azioni e partecipazioni:				
— di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie	L. 650.170.131			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	» 128.798.026.898	129.448.197.029		
— di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie	L. 9.330.958.015			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	» 25.051.939.959	34.382.897.974		
— di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie	L. 148.897.041.368			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	» 181.715.237.168	330.612.278.536	494.443.373.539	78.992.124.926.539
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.			L.	500.000.000.000
IMMOBILI				
I — Ad uso degli uffici			L. 1.563.399.804.153	
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)			» 184.262.333.333	1.747.662.137.486
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)			L.	24.241.054.304
MOBILI E IMPIANTI				
I Mobili			L. 66.586.051.367	
II — Impianti			» 143.913.947.458	
III Monete e collezioni			» 307.195.088	215.807.193.913
PARTITE VARIE				
I — Biglietti di banca in fabbricazione			L. —	
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
— completati		L. 45.430.324.797		
— in allestimento		» 7.710.116.220	53.140.441.017	
III — Debitori diversi			L. 66.331.480.583	
IV — Altre			» 1.699.113.228.061	1.818.585.149.661
RATEI			L.	2.298.698.905.374
RISCONTI			»	—
SPESE DELL'ESERCIZIO			»	247.935.441.753
			L.	209.773.203.314.205
CONTI D'ORDINE				
I — Titoli ed altri valori:				
— a garanzia		L. 4.050.360.439.170		
— altri		» 696.962.260.217.814	701.012.620.656.984	
II — Depositari di titoli e valori:				
— interni		L. —		
— esteri		» 1.725.610.544.043	1.725.610.544.043	
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione			L. 1.303.583.169.368	
IV — Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine)			» 12.859.000.000.000	
V — Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine)			» —	
VI — Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
— interni		L. —		
— esteri		» 4.950.000.000.000	4.950.000.000.000	
VII — Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine)			L. 4.950.000.000.000	
VIII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali			» 753.236.422.953	727.554.050.793.348
			TOTALE . . . L.	937.327.254.107.553

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

87A4083

D'ITALIA

31 gennaio 1987

PASSIVO

Voce					
CIRCOLAZIONE				L.	46.248.913.360.000
VAGLIA CAMBIARI				»	516.866.733.003
ALTRI DEBITI A VISTA					
I — Ordini di trasferimento			L.		
II — Altri			»	4.664.583.986	4.664.583.986
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI				L.	735.839.915.497
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO				»	—
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA				»	18.148.820.337
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE					
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria			L.	94.524.077.975.499	
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita			»	8.650.677	
III — Conti vincolati investimenti all'estero			»	21.037.023.424	
IV — Società costituende			»	19.528.198.831	
V — Per debordo del massimale sugli impieghi			»	178.068.000	
VI — Altri			»	65.410.922.821	94.630.240.839.252
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.				L.	—
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.				»	3.149.524.658.045
PASSIVITA VERSO L'ESTERO					
I — Depositi in valuta estera			L.	3.902.460.820	
II — Conti dell'estero in lire			»	446.556.810.451	450.459.271.271
DEBITI IN ECU (FECoM)				L.	9.996.216.684.085
UFFICIO ITALIANO CAMBI — Conto corrente ordinario (saldo creditore)				L.	
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)				»	—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO				»	882.275.877.766
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)					
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro			L.	30.582.735.434.501	
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana			»	1.200.795.276.401	
III — Svalutazione portafoglio			»	234.919.178.078	
IV — Oscillazione cambi			»	1.422.674.253.181	
V — Oscillazione titoli			»	3.203.744.665.152	
VI — Copertura perdite eventuali			»	2.403.006.748.480	
VII — Assicurazione danni			»	642.691.685.925	
VIII — Ricostruzione immobili			»	1.303.335.914.883	
IX — Rinnovamento impianti			»	326.250.000.000	
X — Imposte			»	998.744.188.241	
XI — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale			»	2.515.333.000.000	
XII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati			»	522.019.812	
XIII — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto			»	105.602.273	44.834.857.966.927
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI				L.	403.274.077.232
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI				»	66.029.633.903
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI				»	125.527.842.702
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI				»	23.190.988.570
PARTITE VARIE					
I — Creditori diversi			L.	299.279.776.710	
II — Altre			»	3.908.471.752.156	4.207.751.528.866
RATEI				L.	145.104.851.210
RISCONTI				»	30.056.230
CAPITALE SOCIALE				»	300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO				»	665.249.358.348
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO				»	695.629.722.616
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72				»	1.304.000.000.000
SALDO PROVVISORIO RENDITE/SPESE ESERCIZIO PRECEDENTE				»	391.170.844.570
RENDITE DELL'ESERCIZIO				»	277.935.699.789
				L.	209.773.203.314.205
CONTI D'ORDINE					
I — Depositanti di titoli e altri valori			L.	701.012.620.656.984	
II — Titoli e valori presso terzi			»	1.725.610.544.043	
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto			»	1.303.583.169.368	
IV — Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)			»	12.859.000.000.000	
V — Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)			»	—	
VI — Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)			»	4.950.000.000.000	
VII — Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):					
— interni	L.	—		—	
— esteri	»	4.950.000.000.000		4.950.000.000.000	
VIII — Ammortamenti fiscali c/evidenza			L.	753.236.422.953	727.554.050.793.348
				TOTALE . . . L.	937.327.254.107.553

Il ragioniere generale: GIANNOCCOLI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli, per il reclutamento di cento sottotenenti di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189; 18 febbraio 1963, n. 87 e 31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Vista la legge 26 febbraio 1974, n. 45, sul reclutamento di ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 911, sull'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1987 e bilancio pluriennale 1987-89;

Visto il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1959, Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 1° dicembre 1959;

Viste le leggi 29 maggio 1967, n. 371 e 22 dicembre 1975, n. 725, concernenti le disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, che detta nuove norme sul servizio di leva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto l'art. 8 del predetto decreto 10 gennaio 1957, n. 3 e l'art. 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, recanti le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posti messi a concorso

E indetto un pubblico concorso, per titoli, per il reclutamento di cento sottotenenti di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina.

I concorrenti debbono essere in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, come ufficiale, da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 10.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se non appartenenti al territorio della Repubblica, che:

a) non abbiano ancora adempiuto agli obblighi di leva;

b) alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età;

c) siano provvisti di uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze economiche, economia aziendale, economia politica, scienze bancarie ed assicurative, scienze economico-marittime, discipline nautiche;

d) siano celibi o vedovi, e comunque senza prole;

e) non siano imputati o condannati per delitti non colposi ovvero non si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello *status* di ufficiale della Guardia di finanza;

f) se arruolati nella leva di mare, siano in possesso del nulla osta rilasciato dalla capitaneria di porto.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta semplice, firmata dall'interessato, dovrà essere presentata o fatta pervenire direttamente al comando generale della Guardia di finanza entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari, dall'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, possono essere restituite agli interessati, a giudizio discrezionale insindacabile del comando generale della Guardia di finanza, per essere regolarizzate ovvero integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro un breve, tassativo termine fissato dallo stesso comando.

Ai concorrenti interessati alla chiamata alle armi per l'anno 1987 potrà essere concesso, qualora ne abbiano titolo, di rimanere nella posizione di congedo illimitato provvisorio fino all'espletamento del concorso.

Per gli arruolati della leva di mare, la domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, del nulla osta alla partecipazione al concorso prescritto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da richiedersi alla competente capitaneria di porto.

Art. 4.

Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) lo stato civile;

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

f) il diploma di laurea di cui è provvisto;

g) il distretto militare di appartenenza;

h) la posizione nei riguardi del servizio militare;

i) i servizi prestati come impiegato presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando generale della Guardia di finanza, il quale, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.

Art. 5.

Valutazione dei titoli

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) diploma di laurea;

b) titoli, ricompense e benemerenze di cui al successivo comma, lettera *b*).

Prima dell'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, la sottocommissione di cui alla lettera *a)* del successivo art. 7 procederà, sulla base di criteri preventivamente determinati ed analiticamente descritti in apposito verbale, alla valutazione dei titoli, tenendo presente che all'insieme dei titoli stessi di ciascun candidato può essere attribuito un punteggio complessivo fino a 20/20, così ripartito:

a) fino ad un massimo di punti 15/20 per il diploma di laurea;

b) fino ad un massimo di punti 5/20 per i sottoelencati altri titoli, ricompense e benemerenze:

altro diploma di laurea oltre a quello valutato alla precedente lettera *a*);
abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;
abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale;
abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista;
abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria;
vincitore di borsa di studio annuale o biennale di addestramento didattico per laureati;
corsi di specializzazione o scuole di perfezionamento post-universitari, di durata non inferiore ad un anno, svolti o frequentati con esito finale positivo che si siano conclusi con esame o colloquio;
pubblicazioni (non articoli) su argomenti relativi alle discipline di insegnamento previste per il conseguimento di uno dei diplomi di laurea richiesti per la partecipazione al concorso;
medaglia d'oro al valor civile;
medaglia d'argento al valor civile;
medaglia di bronzo al valor civile;
attestato di pubblica benemerenza al valor civile o al merito civile.

Il candidato, ai fini della valutazione dei titoli suddetti, deve produrre:

a) diploma di laurea o copia autentica in conformità dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con l'indicazione del voto di laurea assegnato, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato attestante il conseguimento del titolo e la relativa votazione;

b) diploma di laurea o copia autenticata come alla precedente lettera *a*) per il secondo titolo di laurea; certificato in originale o in copia autenticata per le abilitazioni, per le borse di studio e per i corsi di specializzazione e di perfezionamento; copie delle pubblicazioni; attestati in originale relativi alle ricompense e alle benemerenze.

I titoli suddetti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e presentati o fatti pervenire entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti da tale data.

La mancata produzione del diploma di laurea nel termine stabilito comporta l'esclusione dal concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Art. 6.

Istruttoria delle domande

Il comando generale della Guardia di finanza richiederà i seguenti atti:

a) dichiarazione del casellario giudiziale;

b) rapporto sul servizio prestato per i concorrenti militari o impiegati delle amministrazioni dello Stato;

c) copia del foglio matricolare del concorrente.

Art. 7.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice da nominare con successivo decreto del Ministro delle finanze sarà presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:

a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;

b) sottocommissione per la visita medica preliminare e per il successivo accertamento dell'attitudine fisio-psichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella Guardia di finanza in qualità di ufficiali, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici dell'Esercito, membri;

c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei concorrenti giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri.

Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio permanente e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.

Gli atti compilati dalle sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 8.

Esclusione dal concorso

Il Ministro delle finanze può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti per la nomina a sottotenente di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina.

Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata alla lettera *a)* del precedente art. 7.

Art. 9.

Mancata presentazione del candidato

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti per l'accertamento fisio-psico-attitudinale saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.

All'accertamento fisio-psico-attitudinale i candidati dovranno esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 10.

Accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale

L'idoneità fisio-psico-attitudinale dei candidati è accertata da parte della sottocommissione indicata alla lettera *b)* del precedente art. 7, presso il centro di reclutamento della Guardia di finanza in Roma, nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti, mediante:

a) visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici;

b) esame psicotecnico;

c) esperimento di educazione fisica.

Il giudizio espresso in sede di visita medica è immediatamente comunicato all'interessato il quale può, entro e non oltre il giorno successivo a quello della comunicazione, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione. La richiesta di ammissione a visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della predetta sottocommissione.

Il concorrente giudicato non idoneo, a seguito della visita medica o della eventuale visita di revisione o degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, è escluso dal concorso.

Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni in ordine a ciascuno degli accertamenti di cui alle precedenti lettere *b)* e *c)* e alla visita medica di revisione, che sarà comunicato agli interessati seduta stante, è definitivo.

Art. 11.

Requisiti fisio-psichici

I candidati all'atto della visita medica devono avere:

statura non inferiore a m 1,65;

visus non inferiore a 9/10 in ciascun occhio. Detto visus può essere raggiunto anche con lenti correttive. L'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non deve essere superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3,5 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie in uno degli assi;

c) astigmatismo composto (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie quale somma del potere sferico ed astigmatico in uno degli assi;

d) astigmatismo misto (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie quale somma del potere sferico od astigmatico;

e) anisometropia: non superiore a 3 diottrie;

visione binoculare;

campo visivo normale;

senso cromatico normale accertato con le serie «maggiore» delle matassine colorate.

I candidati con vizi visivi devono portare seco alla visita medica le proprie lenti correttive «a tempiali».

La rilevazione dell'entità visiva per detti candidati sarà effettuata con le lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto».

Saranno cause di inidoneità le malattie dell'occhio e dei suoi annessi che possano pregiudicare la completa funzionalità visiva.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a 8 metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a 6 metri dall'altro.

Saranno inoltre cause di inidoneità:

a) i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve;

b) la deformazione di notevole grado del palato, l'accentuata ipertrofia delle tonsille o tonsillite cronica, la presenza di numerosi denti piorroici, di estese gengiviti, di seni fistolosi. La dentatura deve essere in buone condizioni. Il numero dei denti mancanti, di quelli sostituiti da protesi fisse, di quelli otturati e di quelli cariati non deve essere superiore a 18; non sono ammesse protesi mobili.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

neurologico ed eventualmente elettroencefalografico;

otorinolaringoiatrico;

schermografico ed eventualmente radiografico del torace;

oftalmico;

dell'urina ed eventualmente quello per la determinazione della glicemia e dell'azotemia;

elettrocardiografico.

Per i concorrenti sottoposti con esito favorevole alla visita medica ed agli esami suddetti sarà eseguita l'analisi sierologica del sangue per l'accertamento della lue che, se positiva, comporterà l'esclusione anche dopo il termine delle operazioni di concorso.

L'esame psicotecnico consiste nello svolgimento di tests di livello e di personalità ed in eventuali colloqui psicologici ed è inteso ad accertare la maturità di pensiero e le qualità attitudinali e caratterologiche del concorrente.

L'esperimento di educazione fisica, inteso ad accertare la preparazione atletica dei candidati, consiste nelle seguenti prove: salto in alto; salto in lungo; corsa piana m 100; corsa piana m 1000; arrampicata alla fune.

Art. 12.

Adempimenti delle sottocommissioni

Per gli accertamenti stabiliti dal precedente art. 10, lettere *a)*, *b)* e *c)* e per la visita medica di revisione, le apposite sottocommissioni compileranno, per ogni candidato, un processo verbale che sarà firmato da tutti i componenti.

Art. 13.

Graduatoria

Ultimato l'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, la sottocommissione di cui al precedente art. 7, lettera *a)*, procederà alla compilazione della graduatoria finale, sommando il punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive disposizioni in materia. Il candidato a tal fine deve presentare o far pervenire entro il termine perentorio di cui al precedente art. 5, quarto comma, i certificati rilasciati dalle competenti autorità comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale.

Art. 14.

Documentazione da produrre

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al comando generale della Guardia di finanza, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, in carta semplice, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato);

b) certificato di stato civile libero. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile. I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali risultanti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* devono essere rilasciati in data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni e quello previsto alla lettera *a)*, se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Per i casi di forza maggiore, il comando generale della Guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente articolo, e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari; si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Art. 15.

Vincitori del concorso

Sono ammessi al corso allievi ufficiali di complemento della Guardia di finanza, i candidati iscritti nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 13 nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa.

Entro venti giorni dall'inizio del corso il Ministro delle finanze può dichiarare vincitori del concorso altri concorrenti idonei, nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.

Al termine del corso, che avrà la durata di mesi quattro, gli allievi che lo avranno compiuto con esito favorevole conseguiranno la nomina a sottotenente di complemento della Guardia di finanza nell'ordine di graduatoria finale del corso stesso e saranno tenuti alla prestazione del servizio di prima nomina della durata di mesi undici. Tale servizio non potrà essere svolto in reparti operativi ubicati nella regione in cui è compreso il comune di residenza anagrafica dei subalterni e dei loro genitori.

Gli ammessi al corso contraggono una ferma di servizio di quindici mesi.

Art. 16.

Dimissioni dal corso

Gli allievi ufficiali che non superino il corso o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso con determinazione del Ministro delle finanze e perdono la qualifica di allievo ufficiale di complemento della Guardia di finanza. Nei loro riguardi, ai fini del compimento degli obblighi di leva si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni.

Art. 17.

Trattamento economico

Agli allievi ufficiali di complemento compete il trattamento economico dell'allievo ufficiale di complemento dell'Esercito.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 aprile 1987

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1987
Registro n. 21 Finanze, foglio n. 366

ALLEGATO 1

Modello della domanda
di ammissione al concorso

Al comando generale della Guardia di finanza - 00187 ROMA

Il sottoscritto (1) ....
nato a .... il..
domiciliato a .... (provincia di.........................)
in via.. n. ....,
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il reclutamento di cento sottotenenti di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) ....;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in .... conseguito in data .... con il punteggio di ....;

e) di essere celibe o vedovo e comunque senza prole;

f) di essere iscritto al distretto militare di .... o capitaneria di porto di ....;

g) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (4) ....;

h) di non aver prestato alcun servizio presso la pubblica amministrazione (5).

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a...................... provincia di .... via............................ n. ....

Allega o fa riserva di produrre i seguenti documenti (6) ....
....

Data,...........................

Il candidato

....

Visto per l'autenticità della firma (7)...

(1) Cognome e nome (possibilmente in stampatello).

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti.

(4) Abile arruolato e godente di rinvio, esonerato ecc.

(5) In caso contrario indicare i servizi prestati presso la pubblica amministrazione specificando la denominazione dell'ente: Ministero, ecc. Sarà altresì indicata la qualifica ricoperta.

(6) Diploma di laurea in giurisprudenza, ecc. (ed eventuali altri titoli di cui all'art. 5 del bando). Per gli arruolati della leva di mare, il nulla osta della competente capitaneria di porto deve essere trasmesso unitamente alla domanda di partecipazione al concorso.

(7) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

87A3976

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione alla graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di odontoiatria e stomatologia, sessione relativa all'anno 1983.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983 concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il proprio decreto 22 aprile 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 giugno 1983, con il quale sono stati indetti, per la sessione relativa all'anno 1983, gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto di ammissione agli esami di idoneità a primario di odontoiatria e stomatologia in data 22 febbraio 1984;

Visto il decreto di esclusione dagli esami di idoneità a primario di odontoiatria e stomatologia in data 22 febbraio 1984;

Visto il ricorso proposto al tribunale amministrativo regionale della Liguria avverso il provvedimento di esclusione dall'esame di idoneità a primario di odontoiatria e stomatologia, sessione 1983, dal dott. Balbi Paolo Cesare;

Vista la sentenza n. 315/84/31 del 20 novembre 1986 con la quale il tribunale amministrativo regionale della Liguria ha accolto detto ricorso;

Considerato che il dott. Balbi Paolo Cesare, a seguito di ordinanza di sospensione del provvedimento di esclusione dal predetto esame, ha partecipato allo stesso in data 6 aprile 1984, superandolo con il punteggio di 80/100;

Ritenuto di dare esecuzione alla precitata sentenza del tribunale amministrativo regionale della Liguria;

Decreta:

Il candidato dott. Balbi Paolo Cesare, nato a Genova il 21 agosto 1942, è inserito nel decreto di graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di odontoiatria e stomatologia sessione 1983 con il punteggio di 80/100 (ottanta su cento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A4088

Sostituzione di un componente le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, sessione relativa all'anno 1986.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1987, il prof. Giuseppe Buratti, primario dell'ente ospedaliero di Saluzzo, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di ortopedia e traumatologia (B), che si terra a Roma il giorno 21 maggio 1987, in sostituzione del prof. Teodoro Marra.

87A4089

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte-Napoli.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione numero 39-40 del 27 settembre-4 ottobre 1984, parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 settembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1983, registro n. 76, foglio n. 97, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte-Napoli, indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1983, registro n. 8, foglio n. 223, e sono stati dichiarati il vincitore e l'idoneo del concorso predetto.

87A3320

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Concorso ad un posto di agente tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° gennaio 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione prot. n. 3297 del 13 agosto 1986 con cui si autorizza, ai sensi della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a bandire il concorso pubblico sul posto lasciato vacante dal sig. Pierangelo Businaro presso l'istituto di studi classici-archeologia;

Visto il decreto rettorale n.705 del 1° agosto 1981, registrato il 6 ottobre 1981, registro n. 5, foglio n. 187, con il quale il predetto è stato nominato tecnico esecutivo della carriera esecutiva dei tecnici a decorrere dal 1° settembre 1981;

Visto il decreto rettorale n. 441 del 12 settembre 1984, registrato il 26 aprile 1985, registro n. 3, foglio n. 15, con il quale il predetto è stato inquadrato nella quarta qualifica funzionale - area tecnico-scientifica - profilo agente tecnico, a decorrere dal 1° settembre 1981;

Visto il decreto rettorale n. 489 del 1° ottobre 1984, registrato il 26 aprile 1985, registro n. 3, foglio n. 16, con il quale il predetto è cessato dal servizio dal 27 settembre 1984 per volontarie dimissioni;

Visto il decreto rettorale n. 1173/int del 30 ottobre 1982 con cui è stato istituito presso questa Università il dipartimento di scienze storico-archeologiche e orientalistiche;

Visto il decreto rettorale n. 135/int del 20 gennaio 1984 con cui il sig. Pierangelo Businaro è stato assegnato al dipartimento di scienze storico-archeologiche e orientalistiche;

Considerate le disposizioni previste dalla circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 2008 del 4 giugno 1986;

Considerato che si è tenuto conto delle riserve previste per le categorie di cui alla legge n. 482/68;

Decreta:

Art. 1.

Copertura del posto

E indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di qualifica quarta area tecnico-scientifica - profilo: agente tecnico presso il dipartimento di scienze storico-archeologiche e orientalistiche dell'Università degli studi di Venezia.

Art. 2.

Requisiti generali di ammissone

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) aver ottemperato alla legge sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro i quali siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro i quali siano stati destituiti dall'elettorato attivo politico e coloro i quali siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta legale in conformità all'allegato *A* dovrà essere indirizzata e fatta pervenire al magnifico rettore di questa Università.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni che decorreranno dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Dichiarazione da formulare nella domanda

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico. Tale dichiarazione deve essere prodotta anche se negativa;

5) il titolo di studio posseduto come richiesto dal precedente art. 2 con l'indicazione dell'anno scolastico e dell'istituto in cui lo stesso è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) i titoli eventualmente in possesso e che si intendono presentare per la valutazione come indicato nell'art. 5 del presente bando.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito. Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, se non sanabili.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

Valutazione titoli

Ai titoli sono riservati 25 dei 100 punti a disposizione della commissione giudicatrice, così suddivisi:

fino a punti 10 per titoli di studio e di addestramento professionale;

fino a punti 15 per titoli professionali.

I titoli di studio e di addestramento professionale sono così valutati:

punti 4 per diploma di scuola media superiore;

punti 5 per diploma di laurea.

I suddetti diplomi, ai fini del punteggio, non si possono cumulare:

fino a punti 5 per attestati di qualificazione professionale, attinenti alle mansioni di cui al presente concorso.

I titoli professionali sono così valutati:

per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio prestato presso amministrazioni universitarie: punti 1,5 fino ad un massimo di punti 15;

per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio prestato presso amministrazioni pubbliche: punti 1 fino ad un massimo di punti 15.

L'eventuale cumulo di punteggio per i servizi prestati presso le predette pubbliche amministrazioni non potrà essere superiore a punti 15.

A detti titoli corrispondono i seguenti documenti:

a) titoli di studio: certificati rilasciati dalle competenti autorità scolastiche; certificati, attestati e diplomi di carattere professionale;

b) titoli professionali: certificati di servizio indicanti la durata, la qualifica e le mansioni svolte.

I documenti di cui trattasi devono essere allegati in originale o in copia autenticata in bollo alla domanda di ammissione al concorso; in caso contrario non potranno essere oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice.

Non è consentito fare riferimento a documenti in possesso o comunque giacenti presso l'amministrazione.

Art. 6.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 7.

Prove di esame

Gli esami consistono in due prove pratiche ed in una prova orale.

Le prove d'esame verteranno su temi propri delle discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere nel dipartimento, come da allegato programma.

Gli esami si svolgeranno presso l'Università degli studi di Venezia.

Nella Gazzetta Ufficiale *del novantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione del presente bando di concorso nella* Gazzetta Ufficiale*; sarà data comunicazione del diario di svolgimento delle prove pratiche e della prova orale, nonché della sede in cui tali prove si svolgeranno.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove pratiche senza alcun preavviso od invito nella sede, nei locali, nel giorno e nell'ora indicati.

Dal trentesimo giorno non festivo successivo a quello di effettuazione della seconda prova pratica, sarà affisso all'albo generale dell'Università Sede di Ca Foscari Dorsoduro 3246, Venezia, l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con le votazioni riportate ed il relativo ordine di appello per sostenere la prova stessa.

I candidati ammessi al colloquio dovranno presentarsi senza ulteriore preavviso od invito nella sede, nei locali, nel giorno e nell'ora indicati dall'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* dei cui al quinto comma del presente articolo e secondo l'ordine di appello indicato nell'elenco dei candidati ammessi al colloquio, affisso all'albo dell'Università secondo le modalità di cui al comma precedente.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottiene una votazione di almeno 6/10.

Le sedute del colloquio sono pubbliche; al termine di ogni seduta la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dall'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive modificazioni.

Art. 8.

Preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli di preferenza alla nomina in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444), sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della preferenza, è di quindici giorni, che decorrono dal giorno in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio, se questo è stato positivo. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi di Venezia Dorsoduro 3246, Venezia.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria

Espletate le prove del concorso la commissione forma la graduatoria generale di merito.

La graduatoria generale di merito, quella del vincitore del concorso e quella dei candidati idonei, sono approvate con decreto del rettore.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Nomina

Il vincitore sarà immediatamente invitato ad assumere servizio in prova, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla ricezione di apposita raccomandata con avviso di ricevimento.

Il vincitore immesso in servizio sarà nominato in prova nel quarto livello retributivo funzionale, con diritto al trattamento economico iniziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, trascorso il quale l'impiegato ha la conferma in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato per altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Art. 11.

Presentazione dei documenti a seguito di nomina

Il vincitore nominato in prova, ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, sarà invitato a presentare a questa Università, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio, i sottoelencati documenti di rito.

Tali documenti, redatti in carta da bollo, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

1) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita; colui che ha superato il limite di età previsto dall'art. 2, lettera *b*), del presente bando deve produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno, altresì, attestare che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, ovvero copia dello stesso autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *a*), del presente bando di concorso;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato dall'unità sanitaria competente per territorio o da un medico militare dal quale risulti che il soggetto è fisicamente idoneo al servizio incondizionato e continuativo nell'impiego al quale concorre.

Gli invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non puo riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il nominato in prova;

8) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri uffici retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato e in caso affermativo relativa opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 2, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 7) dovranno, altresì essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

A termine dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, il personale statale di ruolo deve presentare, sempre nel termine suindicato, una copia dello stato matricolare, il titolo di studio, il certificato attestante la sana e robusta costituzione ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti.

Ai sensi dell'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, gli indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di rito richiesti al presente articolo purché presentino il certificato di povertà, ovvero risulti dai documenti stessi la loro posizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

L'amministrazione nei trenta giorni successivi la presentazione dei suddetti documenti provvederà ad invitare gli interessati a regolarizzare l'eventuale documentazione incompleta o affetta da vizi sanabili.

Art. 12.

Decadenza dal diritto alla nomina

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo entro il termine indicato da questa amministrazione, oppure la mancata o incompleta consegna della documentazione di cui all'art. 11 del presente bando o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza del diritto alla nomina.

Art. 13.

Sede di servizio

La sede di servizio è presso l'Università degli studi di Venezia.

L'orario normale di servizio può essere articolato in turni antimeridiani o pomeridiani in relazione alle esigenze dell'Università medesima.

Il vincitore non potrà ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Art. 14.

Rinvio circa le modalità di espletamento del concorso

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato ed alla Corte dei conti di Venezia per il visto e la registrazione.

Venezia, addì 10 novembre 1986

Il rettore: CASTELLANI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Venezia, addì 11 marzo 1987
Registro n. 3 Università, foglio n. 204

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da compilare su carta da legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - 30100 VENEZIA

Il sottoscritto...
(le donne coniugate devono indicare nell'ordine, il cognome e il nome proprio e il cognome del marito), nato a...
(provincia di ....) il .... e residente in ....
(provincia di ....) via..
n. .... c.a.p. .... recapito telefonico..................., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, ad un posto di qualifica quarta profilo: agente tecnico presso il dipartimento di scienze storico-archeologiche e orientalistiche dell'Università degli studi di Venezia, indetto con decreto rettorale n. 13 del 10 novembre 1986 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 13 maggio 1987.

Fa presente di avere diritto all'aumento del limite di età perché (1)
....

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2)......... ....,

c) di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del titolo di studio di istruzione secondaria di primo grado conseguito il .... presso..;

e) di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi militari nella posizione di ....;

di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4) ...., e di non essere stato destituito o dispensato, ovvero di non aver mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, né di essere stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

g) di allegare i sottoelencati titoli in regola con le norme sul bollo per la valutazione della commissione.......................................;

h) di eleggere ai fini del presente concorso, il proprio recapito al seguente indirizzo .... impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma (5) ....

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) Ovvero l'indicazione delle condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Indicare l'amministrazione, il tipo di servizio, la durata e le cause di eventuale cessazione.

(5) La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge n. 15/68. Per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

ALLEGATO *B*

PROVE DI ESAME

Prima prova pratica: ripresa fotografica di un reperto archeologico.

Seconda prova pratica: sviluppo e stampa in bianco e nero della medesima.

Prova orale: colloquio sulle prove pratiche - Conoscenza dell'organizzazione universitaria.

ALLEGATO *C*

PREFERENZE

Nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere sono preferiti, a parità di merito:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
4-*bis)* i mutilati e gli invalidi del lavoro;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
7-*bis)* gli orfani dei caduti sul lavoro;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
10 coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
13-*bis)* i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
16-*bis)* le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
16-*ter)* stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento (fino alla quarta qualifica);
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
19) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
20) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;
c) dall'età.

87A3948

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Concorso ad un posto di collaboratore tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1964, n. 1253;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1986, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1986, registro n. 71, foglio n. 315, con il quale è stato assegnato un posto di tecnico laureato all'istituto di economia e politica agraria della facoltà di agraria di questo Ateneo;

Vista la nota n. 4407 del 7 novembre 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del presente bando di concorso;

Vista la delibera n. 1488 emessa dalla sezione di controllo della Corte dei conti nell'adunanza del 12 ottobre 1984;

Considerato che le mansioni previste per il posto messo a concorso, rapportate alle nuove qualifiche e profili professionali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 1981, corrispondono alla settima qualifica, area funzionale tecnico-scientifica, profilo collaboratore tecnico;

Accertata la vacanza del posto;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami ad un posto di collaboratore tecnico in prova (settimo livello), presso l'istituto di economia e politica agraria della facoltà di agraria di questo Ateneo.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in scienze agrarie;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aereonautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) aver ottemperato alla legge sul reclutamento militare.

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto rettorale.

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta da bollo da L. 3.000, indirizzate al rettore dell'Università di Sassari, è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il quarantesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) i titoli scientifici, accademici e professionali eventualmente in possesso.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

I concorrenti, unitamente alla domanda, o comunque entro lo stesso termine di cui al primo comma del presente articolo, devono documentare i titoli scientifici, accademici e professionali che potranno essere valutati da parte della commissione d'esame. Tutti i titoli prodotti dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Art. 4.

L'esame consta di tre prove scritte, di cui una prova pratica con relazione scritta e una prova orale.

Le prove d'esame verteranno su temi propri delle discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere presso l'istituto, come da allegato programma.

Il candidato stesso dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nelle lingue di cui all'allegato programma.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 5.

Le prove d'esame avranno luogo in Sassari. La data delle prove, nonché l'ubicazione dei locali in cui si espleteranno le prove d'esame, saranno portate a conoscenza degli aspiranti a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati ammessi all'orale saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere l'orale medesimo. Agli stessi sarà comunicato contemporaneamente il voto riportato nelle prove scritte e in quella pratica con relazione scritta.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta legale, con la firma dell'aspirante, autenticata;

b) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure familiare di dipendente statale:

c) tessera postale o carta d'identità;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, devono far pervenire al rettore dell'Università di Sassari entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso purché possano essere documentati entro il termine indicato al precedente comma.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui sopra, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'attuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 7.

Espletate le prove del concorso la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte, nella prova pratica con relazione scritta e nella prova orale.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva di posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 8.

I concorrenti chiamati in servizio debbono presentare, entro il termine di trenta giorni dall'assunzione in servizio, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il quarantesimo anno di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei campagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai fini dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché una copia integrale dello stato matricolare in competente bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva oppure in carriera continuativa (ufficiali e sottoufficiali in servizio permanente o graduati) o che siano in servizio continuativo nel Corpo della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso del requisito dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dellart. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora la documentazione richiesta risultasse incompleta o affetta di vizio sanabile, gli interessati saranno invitati a regolarizzarla entro trenta giorni, a pena di decadenza.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, del precedente articolo debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 8.

I certificati di cui alle lettere *c)*, *d)*, del precedente articolo dovranno altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione. Sono fatti salvi i casi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questa Università.

Art. 10.

Per quanto non previsto dal presente concorso valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077

Art. 11.

Il vincitore del concorso sarà nominato collaboratore tecnico in prova con diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, ed assegnato a prestare servizio presso l'Università di Sassari.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine il vincitore sarà nominato in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione del personale di cui all'art. 5 della legge n. 808/77.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la Sardegna, per la registrazione.

Sassari, addì 16 gennaio 1987

Il rettore: MILELLA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la regione Sardegna, addì 11 marzo 1987
Registro n. 9 Università, foglio n. 117

ALLEGATO

PROGRAMMA D'ESAME

1) *Prova scritta* su argomenti di economia agraria.

2) *Prova scritta* su argomenti di politica agraria.

3) *Prova pratica con relazione scritta* sull'uso delle macchine da calcolo di dotazione dell'istituto alle quali si fa ricorso per varie operazioni di elaborazione di dati.

4) *Prova orale* su argomenti di economia e politica agraria e di conoscenza di lingue straniere (traduzioni dalle lingue inglese e francese).

87A3947

UNIVERSITÀ DI LECCE

Concorso ad un posto di tecnico laureato

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 1° marzo 1961, n. 158;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visti decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1986, n. 854, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 dicembre 1986, con cui viene assegnato un posto di tecnico laureato all'istituto di filosofia della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Lecce;

Vista la nota n. 1101 del 5 marzo 1987 con cui il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del presente bando di concorso;

Accertata la vacanza e la disponibilità del posto messo a concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato di cui alla tabella *B* annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255 (settimo livello funzionale) presso l'istituto di filosofia della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Lecce.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di lettere e filosofia.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti, fermo il limite massimo di 45 anni.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero, siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta legale, indirizzate al rettore di questa Università, debbono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

La domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fni del concorso.

I candidati debbono dichiarare a pena di esclusione ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e sotto la propria responsabilità:

1) la data ed il luogo di nascita; i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal precedente art. 2, lettera *B*), dovranno indicare al fine dell'ammissione del concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite medesimo;

2) possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Unitamente alla domanda, ed entro lo stesso termine di trenta giorni, il candidato potrà presentare eventuali titoli professionali e di cultura che, ai sensi dell'art. 1 del presente bando, potranno essere valutati da parte della commissione, compilando un elenco in carta libera degli stessi.

Tutti i titoli prodotti dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità dell'espletamento del concorso si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nella Gazzetta Ufficiale *del settantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando di concorso nella* Gazzetta Ufficiale *sarà data comunicazione del diario delle prove d'esame nonché della sede in cui tali prove si svolgeranno.*

Art. 6.

Gli esami consistono in tre prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta, e di una prova orale.

Le prove di esame verteranno su temi propri delle discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere presso l'istituto di filosofia della facoltà di lettere e filosofia come da allegato programma.

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti in due lingue straniere come specificato nell'allegato programma.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 7.

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che abbiano ed intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina o di preferenza a parità di merito, in quanto appartengono ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica

10 gennaio 1957, n. 3, dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, saranno tenuti a presentare o a far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al rettorato dell'Università di Lecce (ufficio personale), entro il termine di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli, del voto riportato nella prova scritta e da quello riportato nella prova pratica.

Con decreto rettorale sarà approvata la graduatoria generale di merito.

La graduatoria generale di merito sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 9.

Il concorrente utilmente collocato nella graduatoria generale di merito e dichiarato vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno in cui avrà ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o il titolo che dà luogo all'equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico attestante la sana robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico del sangue per la lue, rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza o dal medico militare o da altra autorità sanitaria competente. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione, in data recente attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo, relativa opzione. Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche se negativa.

Detti documenti devono essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 6) e 7) devono essere inoltre di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data di ricezione della comunicazione con cui sono richiesti.

Inoltre, nei certificati relativi alla cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici previsti ai punti 2) e 3) del presente articolo, deve essere annotato che i requisiti di cui trattasi erano posseduti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. I dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale possono limitarsi a produrre i documenti indicati al n. 5) e al n. 7) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata ed in regola con le leggi sul bollo.

L'eventuale documentazione incompleta o offerta da vizio sanabile, riscontrata all'atto della presentazione, dovrà essere regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni.

Art. 10.

Il vincitore del concorso conseguirà la nomina in prova, con la qualifica di tecnico laureato, in prova (settima qualifica funzionale), sarà destinato a prestare servizio presso l'istituto di filosofia della facoltà di lettere e filosofia con il trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avrà diritto al trattamento economico previsto dalle norme in vigore all'atto della nomina.

Trascorso il periodo di prova il tecnico laureato in prova, se riconosciuto idoneo, sarà definitivamente confermato nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto rettorale motivato.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti di Bari, per la registrazione.

Lecce, addì 7 marzo 1987

Il rettore: VALLI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bari, addì 4 aprile 1987
Registro n. 19 Università, foglio n. 29

ALLEGATO 1

Fac-simile di domanda
(da redigere in carta da bollo)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - LECCE

Il sottoscritto (cognome e nome) (1)..
domiciliato in (luogo e provincia)..
via .... n. ...... c.a.p. .... tel........
chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'istituto di filosofia della facoltà di lettere e filosofia (settimo livello funzionale) presso codesta Università bandito nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 13 maggio 1987.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a (luogo e provincia)..
il ....;

2) essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di...............
.... (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione);

4) non aver riportato condanne penali (ovvero aver riportato le seguenti condanne penali da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) aver conseguito il diploma di laurea..
.... presso ....
nell'anno accademico ....;

6) dipendere dal distretto militare di...
e di aver prestato servizio militare di leva nel periodo dal.............
al .... (oppure indicare se esonerato, rinviato ecc.);

7) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

8) indicare nella presente domanda i seguenti titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso ed allegare tutti gli altri titoli valutabili ai sensi dell'art. 4 del presente bando e di cui allega elenco in carta libera.

Data, ...

Firma (3) ....

---

(1) Le donne coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME

Prima prova scritta: filosofia del diritto: profilo storico e sistematico.

Seconda prova scritta: filosofia della politica: profilo storico e sistematico.

Prova pratica con relazione scritta: bibliografia e biblioteconomia.

Prova orale: le materie che formano oggetto della prova orale sono tutte e tre quelle indicate per le prove scritte.

Lingue: francese e spagnolo. Il candidato dovrà dimostrare di saper tradurre testi tecnici relativi a materie che formano oggetto delle altre prove.

87A3979

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Concorso ad un posto di agente tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazione, della legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la deliberazione n. 1488 del 12 ottobre 1984 della Sezione di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1980, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1981, registro n. 11, foglio n. 116, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato un posto di tecnico esecutivo presso la quinta cattedra di patologia chirurgica, facoltà di medicina e chirurgia;

Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione n. 280 A/2 del 19 gennaio 1987 con la quale si autorizza a bandire i concorsi ai sensi della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente tecnico di ruolo in prova (quarta qualifica funzionale) area funzionale tecnico scientifica, presso la quinta cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti. La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220. La condizione del limite massimo d'età non è richiesta altresì per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, dovranno pervenire all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione al concorso anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le

aspiranti coniugate dovranno indicare oltre al cognome da nubile anche quello da coniugata. Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e a pena di esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità già indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'uffico nel quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante e con tutti gli elementi in esso richiesti. L'amministrazione può disporre in qualunque momento con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per effetto dei requisiti prescritti. I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo della domanda.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione è nominata e composta ai sensi degli articoli 3 e 4 (titolo II) del decreto ministeriale 20 maggio 1983. Per le modalità di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 e nel decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in una o più prove pratiche o attitudinali (vedi allegato programma).

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano e che intendono far valere i titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una o più categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, entro e non oltre il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto l'ultima delle prove previste dall'allegato programma d'esame.

Si considerano prodotti in tempo utile i documenti spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio (art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23), i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il godimento dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

3) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi penali pendenti;

6) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

7) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

8) certificato medico rilasciato dall'U.S.L. o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

9) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

10) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 8) e 9), dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti. A termine dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopraindicato una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella eventuale degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda, di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi presso i locali della quinta cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica - facoltà di medicina e chirurgia - Policlinico Umberto I - viale del Policlinico - Roma, per sostenere le prove d'esame.

Il diario delle suddette prove è così fissato:

ore 9 del settantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale *del presente bando.*

Art. 10.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1987

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 31 marzo 1987
Registro n. 14 Università, foglio n. 256

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» - Settore concorsi e nomine personale non docente - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 ROMA

...l... sottoscritt... .... (*A*) nat... a.............................
(provincia di...) il ....(1)
e residente in.................................. (provincia di..............................)
via ....
chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto di agente tecnico presso la facoltà di medicina e chirurgia nell' Università di cui al concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 13 maggio 1987.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di..........
.... (2);

3) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio ....
.... (4);

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: ....;

6) di aver già prestato servizio (o prestare servizio) presso pubbliche amministrazioni dal .... al .... in qualità di .... (5);

7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di eleggere il proprio domicilio in...
(città, via, c.a.p.) tel. ....

Data, ...

Firma .... (6)

(*A*) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubile quello da coniugate.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale.

I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo di studio richiesto dal bando di concorso.

(5) Indicare gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche aministrzioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

Consisterà in una o più prove pratiche sui seguenti argomenti:

immissione dati nel computer;

elementi fondamentali di laboratorio clinico;

uso e funzionamento di macchina fotocopiatrice;

elementi fondamentali di fotografia.

87A3918

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 13

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 13, a:

un posto di primario ospedaliero di ostetricia e ginecologia;
un posto di operatore tecnico (muratore).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 16 del 22 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Mariano Comense (Como).

87A3998

Concorso ad un posto di ingegnere meccanico - indirizzo impiantistico, presso il presidio ospedaliero «S. Gerardo» dell'unità sanitaria locale n. 64.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ingegnere meccanico - indirizzo impiantistico, presso il presidio ospedaliero «S. Gerardo» dell'unità sanitaria locale n. 64.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 17 del 29 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Monza (Milano).

87A3995

Concorso ad un posto di primario ospedaliero di chirurgia generale - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 73.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero di chirurgia generale - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 73.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 20 del 20 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Abbiategrasso (Milano).

87A4128

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 75/12

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 75/12, a:

un posto di assistente medico (per N.O.T.);
un posto di psicologo collaboratore (per N.O.T.);
un posto di assistente sociale collaboratore (per N.O.T.);
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale (per N.O.T.).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 15 del 15 aprile 1987

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Milano.

87A3993

REGIONE TOSCANA

Aumento, da uno a due, del numero dei posti del concorso ad assistente medico di psichiatria presso l'unità sanitaria locale n. 4.

Il numero dei posti del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad assistente medico di psichiatria, presso l'unità sanitaria locale n. 4 di cui all'avviso pubblicato alla pagina 29 della *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1987 è elevato da uno a due.

87A3987

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 38

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 38, a:

un posto di assistente di pediatria, a tempo pieno;
un posto di assistente tecnico - biologo collaboratore;
due posti di operatore professionale coordinatore - capo sala;
tre posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 14 dell'8 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Cuorgnè (Torino).

87A3997

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - vigilatrice d'infanzia, presso l'unità sanitaria locale n. 67.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - vigilatrice d'infanzia, presso l'unità sanitaria locale n. 67.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Ceva (Cuneo).

87A3984

REGIONE MOLISE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 7, a:

un posto di primario ospedaliero di cardiologia, a tempo pieno;
un posto di primario ospedaliero di immunoematologia e centro trasfusionale, a tempo pieno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 7 del 16 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Termoli (Campobasso).

87A3992

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 19

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 19, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia;
un posto di veterinario coadiutore - area funzionale dell'igiene della produzione e della commercializzazione degli alimenti di origine animale;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di anatomia e istologia patologica;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di colpocitologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 21 del 10 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Cittadella (Padova).

87A3989

Concorso a tre posti di coadiutore sanitario di organizzazione dei servizi sanitari di base - responsabile di distretto, presso l'unità sanitaria locale n. 30.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di coadiutore sanitario di organizzazione dei servizi sanitari di base - responsabile di distretto, presso l'unità sanitaria locale n. 30.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 21 del 10 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Rovigo.

87A3996

Concorso ad un posto di dirigente sanitario del settore igiene pubblica presso l'unità sanitaria locale n. 33

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente sanitario del settore igiene pubblica, a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale n. 33.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 23 del 17 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Villafranca di Verona (Verona).

87A3990

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/9

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BA/9, a:

un posto di assistente sanitario (servizio per la prevenzione e cura della mucoviscidosi);
un posto di tecnico di cardiochirurgia;
due posti di tecnico di laboratorio medico (servizio di emofilia);
un posto di aiuto di anatomia e istologia patologica (2° settore);
sette posti di biologo collaboratore;

Area funzionale di medicina:

un posto di assistente di medicina;
un posto di assistente di endocrinologia;
un posto di assistente di nefrologia e dialisi;
un posto di assistente di psichiatria;
un posto di assistente di immunoematologia;
tre posti di assistente di pronto soccorso.

Area funzionale di chirurgia:

un posto di assistente di neurochirurgia;
un posto di assistente di chirurgia plastica;
un posto di assistente di oculistica;
due posti di assistente di chirurgia pediatrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale della regione n. 73 del 9 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. presso il presidio ospedaliero «Consorziale» in Bari.

87A3994

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi riservati a posti di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BR/5.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi riservati, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BR/5, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di urologia;
due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di otorinolaringoiatria;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di cardiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale della regione n. 84 del 30 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. presso l'ospedale di Mesagne (Brindisi).

87A3985

REGIONE LIGURIA

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 2.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 2.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 14 dell'8 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Sanremo (Imperia).

87A3988

Concorso a tre posti di operatore tecnico di prima categoria collaboratore - tecnico di laboratorio, presso l'unità sanitaria locale n. 19.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di operatore tecnico di prima categoria collaboratore - tecnico di laboratorio, presso l'unità sanitaria locale n. 19.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 16 del 22 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in La Spezia.

87A3986

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione (a tempo pieno);
un posto di assistente medico di medicina generale (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 51 del 15 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Borgo Val di Taro (Parma).

87A3991

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 37

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 37, a:

un posto di operatore professionale collaboratore - ostetrica;
un posto di operatore professionale coordinatore - assistente sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 55 del 29 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Faenza (Ravenna).

87A4091

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 8 maggio 1987, n. 179, recante: «Norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 107 dell'11 maggio 1987).

Nel testo del decreto-legge citato in epigrafe, all'art. 4, comma 8, dove è scritto: «... nonché dal regolamento CEE n. *335/79* del Consiglio in data 5 febbraio 1979,», leggasi: «... nonché dal regolamento CEE n. *355/79* del Consiglio in data 5 febbraio 1979,».

87A4160

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Direzione Commerciale Piazza G. Verdi, 10 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA LEGISLATIVA

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
	annuale	**L.**	**100.000**
	semestrale	**L.**	**55.000**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	annuale	**L.**	**200.000**
	semestrale	**L.**	**110.000**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	annuale	**L.**	**22.000**
	semestrale	**L.**	**13.000**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	annuale	**L.**	**82.000**
	semestrale	**L.**	**44.000**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	annuale	**L.**	**22.000**
	semestrale	**L.**	**13.000**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
	annuale	**L.**	**313.000**
	semestrale	**L.**	**172.000**

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*.	**L.**	**700**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**700**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**700**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**700**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**700**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**28.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L.**	**2.800**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**90.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	**L.**	**700**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221